

Avv. Pasquale Marotta
Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
Via G.Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA**

**TRASPOSIZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE DEL RICORSO
STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 1199/1971 E DELL'ART. 48 DEL C.P.A.**

nell'interesse e per conto della **prof.ssa Marzocchella Valeria**, nata ad Aversa (CE) il 26/12/1988 e residente in Sant'Antimo (NA) alla Via Enrico Fermi, C.F. MRZVLR88T66A512Z, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRT PQL 64M14B362R), con il quale elettivamente domicilia presso il domicilio digitale dello stesso difensore, come da p.e.c. da Registri di Giustizia.

Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it.

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t.;
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- l'**USR per la Campania - Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli**, in persona del legale rapp.te p.t.;
- la **Commissione giudicatrice** della Procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, indetta con D.D. del 6 maggio 2022, n. 1081, nominata per la Regione Campania, classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie;

nonché nei confronti di

- **Caruso Angelo Pio**, residente in Avella (AV) alla via Dei Mulini n. 25, cap. 83021;
- **Errico Pasquale**, residente in Pozzuoli (NA) alla Via Vecchia Delle Vigne, 5D, cap. 80078;

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti e provvedimenti:

- a) del Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0045621 del 02/12/2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, con il quale si dispone: “... **Art. 2 Per le ragioni citate in premessa, le aspiranti ... Marzocchella Valeria sono escluse dalla partecipazione alla procedura concorsuale, bandita con D.D. 1081/2022, gestita dall'USR Campania, per la classe di concorso A010 “DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE”**”;
- b) del verbale n. 10 del 29/11/2022, trasmesso alla ricorrente in data 10/03/2023, con il quale la Commissione giudicatrice, a seguito delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati partecipanti alla procedura, ha proposto l'esclusione dell'aspirante Marzocchella Valeria per la seguente motivazione: “...*per la docente **MARZOCHELLA Valeria**, come disposto dal DPR 19/2016, la laurea specialistica DM 22/2005 in architettura e ingegneria edile richiede un titolo congiunto consistente in diploma di maturità d'arte applicata conseguito nelle seguenti sezioni: arte della fotografia, arte della fotografia artistica, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria. La candidata de qua, in possesso di un titolo congiunto in indirizzo differente da quelli indicati, e precisamente pittura e decorazione pittorica, non può essere ammessa.*”;
- c) dell'email del 28/11/2022 inviata dall'USR Campania – Ufficio VI A.T. Napoli alla Commissione Giudicatrice, trasmesso alla ricorrente in data 10/03/2023 unitamente al verbale n. 10 del 29/11/2022, con la quale la dott.ssa Russo Amalia dell'AT di Napoli, in merito ad una richiesta di chiarimenti formulata dalla Commissione giudicatrice, rappresenta che “...*per la docente*

Marzocchella Valeria, come disposto dal DPR 19/2016, la laurea specialistica DM 22/2005 in architettura e ingegneria edile richiede un titolo congiunto consistente in diploma di maturità d'arte applicata conseguito nelle seguenti sezioni: arte della fotografia, arte della fotografia artistica, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria. La candidata de qua, in possesso di un titolo congiunto in indirizzo differente da quelli indicati, e precisamente pittura e decorazione pittorica, non potrà pertanto essere ammessa.”;

- d)** del Decreto prot m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045959 del 06/12/2022, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, con il quale si dispone l'approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A010 “DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE” per la Regione Campania, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente nella graduatoria allegata;
- e)** della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A010 “DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE” per la Regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub c), nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente;
- f)** del Decreto n. 1081 del 06/05/2022 del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di indizione della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, nella parte in cui, all'art. 3, rubricato “Requisiti di ammissione”, prevede: “1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente decreto i candidati in possesso

congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; ...”, se e per quanto non consente ai candidati in possesso della Laurea Specialistica in Architettura (classe n. 4/S) e del Diploma di Liceo Artistico Sperimentale Michelangelo indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, in possesso di una comprovata formazione universitaria in grafica, di accedere alla procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie;

g) del Decreto Ministeriale n. 108/2022 del Ministero dell'Istruzione, recante “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”, nella parte in cui all'art. 3, stabilisce che “Ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge, sono ammessi a partecipare alla procedura straordinaria di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente” se e per quanto non consente ai candidati in possesso della Laurea Specialistica in Architettura (classe n. 4/S) e del Diploma di Liceo Artistico Sperimentale Michelangelo indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, in possesso di una comprovata formazione universitaria in grafica, di accedere alla procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie;

- h)** della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, **nella parte in cui non consente ai candidati in possesso della Laurea Specialistica in Architettura (classe n. 4/S) e del Diploma di Liceo Artistico Sperimentale Michelangelo indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, in possesso di una comprovata formazione universitaria in grafica, di accedere alla procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie;**
- i)** una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali.

FATTO

La docente Marzocchella, con atto spedito al Ministero resistente a mezzo racc. a/r del 29-31/03/2023, previamente notificato in data 22/03/2023 alle parti resistenti, a mezzo pec, e agli odierni controinteressati, a mezzo posta, ha proposto Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti riportati in epigrafe del presente atto.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con atto notificato, in data 18/04/2023, alla docente Marzocchella Valeria, presso il domicilio digitale del sottoscritto difensore, ha chiesto che il ricorso straordinario venisse deciso in sede giurisdizionale.

Con il presente atto l'originaria ricorrente in sede straordinaria, intendendo insistere nel ricorso, si costituisce innanzi al TAR Lazio – Roma, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 1199/1971 e dell'art. 48 c.p.a., riportandosi integralmente a tutte le deduzioni in fatto e in diritto del ricorso straordinario che si seguito si trascrive:

“Al Ministero dell'Istruzione e del Merito

***Viale Trastevere, 76/A
00153 Roma***

Raccomandata A/R

ILL.MO SIG. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – ROMA

Ricorre in via straordinaria al Capo dello Stato la prof.ssa Marzocchella Valeria, nata ad Aversa (CE) il 26/12/1988 e residente in Sant'Antimo (NA) alla Via Enrico Fermi, C.F. MRZVLR88T66A512Z, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRT PQL 64M14B362R), con il quale elettivamente domicilia presso il domicilio digitale dello stesso difensore, come da p.e.c. da Registri di Giustizia. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni anche a mezzo fax al numero 0823/220561, oppure all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it.

Contro

- **il Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t.;
- **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- **l'USR per la Campania - Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli**, in persona del legale rapp.te p.t.;
- **la Commissione giudicatrice della Procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, indetta con D.D. del 6 maggio 2022, n. 1081, nominata per la Regione Campania, classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie;**

nonché nei confronti di

- **Caruso Angelo Pio**, residente in Avella (AV) alla via Dei Mulini n. 25, cap. 83021;
- **Errico Pasquale**, residente in Pozzuoli (NA) alla Via Vecchia Delle Vigne, 5D, cap. 80078;

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti e provvedimenti:

- a) del Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0045621 del 02/12/2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, con il quale si dispone: “... Art. 2 Per le ragioni citate in premessa,**

le aspiranti ... Marzocchella Valeria sono escluse dalla partecipazione alla procedura concorsuale, bandita con D.D. 1081/2022, gestita dall'USR Campania, per la classe di concorso A010 "DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE";

- b) del verbale n. 10 del 29/11/2022, trasmesso alla ricorrente in data 10/03/2023, con il quale la Commissione giudicatrice, a seguito delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati partecipanti alla procedura, ha proposto l'esclusione dell'aspirante Marzocchella Valeria per la seguente motivazione: "...per la docente **MARZOCHELLA Valeria**, come disposto dal DPR 19/2016, la laurea specialistica DM 22/2005 in architettura e ingegneria edile richiede un titolo congiunto consistente in diploma di maturità d'arte applicata conseguito nelle seguenti sezioni: arte della fotografia, arte della fotografia artistica, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria. La candidata de qua, in possesso di un titolo congiunto in indirizzo differente da quelli indicati, e precisamente pittura e decorazione pittorica, non può essere ammessa.";*
- c) dell'email del 28/11/2022 inviata dall'USR Campania – Ufficio VI A.T. Napoli alla Commissione Giudicatrice, trasmesso alla ricorrente in data 10/03/2023 unitamente al verbale n. 10 del 29/11/2022, con la quale la dott.ssa Russo Amalia dell'AT di Napoli, in merito ad una richiesta di chiarimenti formulata dalla Commissione giudicatrice, rappresenta che "...per la docente Marzocchella Valeria, come disposto dal DPR 19/2016, la laurea specialistica DM 22/2005 in architettura e ingegneria edile richiede un titolo congiunto consistente in diploma di maturità d'arte applicata conseguito nelle seguenti sezioni: arte della fotografia, arte della fotografia artistica, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria. La candidata de qua, in possesso di un titolo congiunto in indirizzo differente da quelli indicati, e precisamente pittura e decorazione pittorica, non potrà pertanto essere ammessa.";*

- d) del Decreto prot m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045959 del 06/12/2022, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, con il quale si dispone l'approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A010 “DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE” per la Regione Campania, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente nella graduatoria allegata;
- e) della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A010 “DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE” per la Regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub c), nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente;
- f) del Decreto n. 1081 del 06/05/2022 del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di indizione della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, nella parte in cui, all'art. 3, rubricato “Requisiti di ammissione”, prevede: “1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
- a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; ...”, **se e per quanto non consente ai candidati in possesso della Laurea Specialistica in Architettura (classe n. 4/S) e del Diploma di Liceo Artistico Sperimentale Michelangelo indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, in possesso di una comprovata formazione universitaria in grafica,**

di accedere alla procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie;

- g)** del Decreto Ministeriale n. 108/2022 del Ministero dell'Istruzione, recante "Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106", nella parte in cui all'art. 3, stabilisce che "Ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge, sono ammessi a partecipare alla procedura straordinaria di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente" **se e per quanto non consente ai candidati in possesso della Laurea Specialistica in Architettura (classe n. 4/S) e del Diploma di Liceo Artistico Sperimentale Michelangelo indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, in possesso di una comprovata formazione universitaria in grafica, di accedere alla procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie;**

- h)** della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, **nella parte in cui non consente ai candidati in possesso della Laurea Specialistica in Architettura (classe n. 4/S) e del Diploma di Liceo Artistico Sperimentale Michelangelo indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, in possesso di una comprovata**

formazione universitaria in grafica, di accedere alla procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie;

i) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali.

FATTO

Con Decreto n. 1081 del 06/05/2022 del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, è stata bandita la procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo.

L'odierna ricorrente, in possesso della Laurea Specialistica in Architettura (classe n. 4/S), conseguita in data 13/12/2013 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, e del Diploma di Liceo Artistico, Sperimentale Michelangelo, indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, ha presentato, in data 03/06/2022, domanda di partecipazione al concorso nella Regione Campania per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie.

Il giorno 10/11/2022, la docente Marzocchella ha sostenuto la prova orale prevista dal bando di concorso presso l'Istituto Superiore "C.A. Dalla Chiesa" di Afragola (NA), conseguendo la votazione di 86/100.

Tuttavia, in data 2/12/2022, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0045621, ha disposto la sua esclusione dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D. 1081/2022, per la classe di concorso A010 "DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE".

Nella premessa del citato Decreto si legge: "LETTO l'art. 3 del D.M. 108/2022 e del D.D. 1081/2022, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati;...

VISTO il verbale n. 10 del 29/11/2022, con cui la Commissione giudicatrice, a seguito delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati partecipanti alla procedura, ha proposto l'esclusione delle aspiranti ... e Marzocchella Valeria;

CONSIDERATO che le candidate su indicate risultano sprovvisti dei requisiti di ammissione ex art. 3 comma 4 del citato D.D. 1081/2022;... ”.

Infine, con Decreto prot m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045959 del 06/12/2022, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, ha disposto l'approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A010 “DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE” per la Regione Campania.

Ebbene, la ricorrente non è stata inserita nella graduatoria allegata al citato decreto. Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come esposto in narrativa, la ricorrente, in possesso della Laurea Specialistica in Architettura (classe n. 4/S), conseguita in data 13/12/2013 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, e del Diploma di Liceo Artistico, Sperimentale Michelangelo, indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, ha presentato, in data 03/06/2022, domanda di partecipazione al concorso nella Regione Campania per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie.

Tuttavia, ella, dopo aver superato la prova orale prevista dal bando di concorso, è stata esclusa dalla procedura concorsuale con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045621 del 02/12/2022 dell'USR Campania.

Nel citato provvedimento, si riferisce esclusivamente che la candidata è risultata sprovvista dei requisiti di ammissione ex art. 3 comma 4 del D.D. 1081/2022.

Inoltre, nella premessa del medesimo provvedimento si richiama, altresì, l'art. 3 del D.M. 108/2022.

Il citato D.M. 108/2022, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come sostituito dall'articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all'art. 3, stabilisce che “Ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge, sono ammessi a partecipare alla procedura straordinaria di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b. non aver partecipato alle procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 59 o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all'immissione in ruolo, ai sensi del medesimo comma;

c. avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto

su posto di sostegno, anche in assenza di specializzazione, è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando quanto previsto alla lettera d);

d. avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la quale si concorre”.

Di analogo tenore è la disposizione di cui all'art. 3 del D.D. 1081/2022 (rectius: bando di concorso).

Tale ultimo articolo, rubricato "Requisiti di ammissione", stabilisce: "1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

*a. abilitazione specifica o **titolo di accesso alla specifica classe di concorso** ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;*

b. non aver partecipato alle procedure di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto-legge o, pur avendo partecipato, non essere stati destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma;

c. avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando quanto previsto alla lettera d);

d. avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.

2. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui al comma 1, lettera a), abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

3. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della

procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento dalla procedura concorsuale.”.

Ebbene, premesso che i richiamati articoli non esplicitano quale è il requisito di accesso per ciascuna classe di concorso, occorre allora verificare la coerenza dei titoli di studio posseduti dalla ricorrente (Laurea Specialistica in Architettura e del Diploma di Liceo Artistico, Sperimentale Michelangelo, indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica) con la classe di concorso A010-Discipline grafico-pubblicitarie.

Al riguardo, occorre rilevare che sia il verbale n. 10 della Commissione giudicatrice che l'email dell'At di Napoli, al fine di motivare l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale, richiamano espressamente il DPR n. 19/2016.

Con il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 è stato emanato il “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

La Tabella A, allegata al citato D.P.R., consente ai candidati in possesso di Laurea Specialistica in Architettura e Ingegneria edile (LS 4) di insegnare Discipline grafico-pubblicitarie (classe di concorso A-10), purché siano in possesso anche di: “diploma di maturità d'arte applicata o diploma di magistero conseguiti nella sezione di: arte della fotografia, arte della fotografia artistica, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria; oppure congiunti a diploma di tecnico della cinematografia e della televisione della corrispondente specializzazione o a diploma di maturità professionale per tecnico della grafica e della pubblicità o di grafica pubblicitaria o di grafica pubblicitaria e della fotografia; oppure congiunti a diploma di maturità d'arte applicata o diploma di magistero o a diploma di maestro d'arte (conseguito entro il 6/7/1974) conseguiti nella sezione di arte della serigrafia, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria, arte della grafica pubblicitaria, arti grafiche, grafica pubblicitaria, arte pubblicitaria, arte della grafica

pubblicitaria e della fotografia, arte della stampa, tipografia applicata **o diploma di liceo artistico (indirizzo grafica).**”.

Orbene, l'odierna ricorrente è in possesso del Diploma di Liceo Artistico, progetto Sperimentale Michelangelo, indirizzo “Pittura e Decorazione Pittorica”.

Nell'ambito del curriculum le materie di indirizzo compaiono le materie di Geometria Descrittiva, progettazione e laboratorio.

Il progetto Sperimentale Michelangelo, indirizzo “Pittura e Decorazione Pittorica”, a seguito del riordino dei Licei, disposto con Decreto Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010, è confluito nel “DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE” (cfr. Allegato I del D.P.R. n. 89/2010).

Inoltre, nell'allegato L (“TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI TITOLI DI STUDIO IN USCITA DAI PERCORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELL'ORDINAMENTO PREVIGENTE CON I TITOLI DI STUDIO IN USCITA DAI PERCORSI LICEALI DEL NUOVO ORDINAMENTO”), è espressamente previsto che il Diploma di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo Artistico - Progetto Michelangelo, indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, corrisponde al Diploma di Liceo Artistico, Indirizzo Arti Figurative.

Il citato D.P.R. (cfr. Art. 4), ha previsto che “2. Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

a. arti figurative;

b. architettura e ambiente;

c. design;

d. audiovisivo e multimediale;

e. grafica;

f. scenografia.

3. Gli indirizzi si caratterizzano rispettivamente per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale:

a. laboratorio della figurazione, nel quale lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti figurative;

b. laboratorio di architettura, nel quale lo studente acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione specifici dell'architettura e delle problematiche urbanistiche;

c. laboratorio del design, articolato nei distinti settori della produzione artistica, nel quale lo studente acquisisce le metodologie proprie della progettazione di oggetti;

d. laboratorio audiovisivo e multimediale, nel quale lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, audiovisiva e multimediale;

e. **laboratorio di grafica**, nel quale lo studente acquisisce la padronanza delle metodologie proprie di tale disciplina;

f. laboratorio di scenografia, nel quale lo studente acquisisce la padronanza delle metodologie proprie della progettazione scenografica.

...

6. Il piano degli studi del liceo artistico e dei relativi indirizzi e' definito dall'Allegato B al presente regolamento.”.

Fatta tale doverosa premessa, occorre rilevare che, dall’esame dei quadri orari (Allegato B del D.P.R. n. 89/2010) si evince che l’indirizzo arti figurative si caratterizza per la presenza del “laboratorio della figurazione” e dell’insegnamento di “Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree”, mentre l’indirizzo grafica si caratterizza per il “laboratorio di grafica” e per l’insegnamento di “Discipline grafiche”.

Mentre, le restanti materie sono uguali in entrambi gli indirizzi.

In considerazioni di quanto sin qui esposto, ne consegue che il percorso di studi di scuola secondaria di secondo grado seguito dalla ricorrente difetterebbe, ai fini dell’accesso alla classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie, delle sole discipline d’insegnamento di “laboratorio di grafica” e “Discipline grafiche”.

Tuttavia, al riguardo preme rappresentare che l’odierna ricorrente, durante il corso di Laurea Specialistica in Architettura ha sostenuto diversi esami rientranti nell’ambito del Settore Scientifico Disciplinare ICAR/17 – DISEGNO, Settore Concorsuale 08/E1 – DISEGNO.

Segnatamente, ella ha sostenuto gli esami di: Tecnica della Rappresentazione (1° anno, 2 CFU), Disegno dell'Architettura (1° anno, 6 CFU), Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva (2° anno, 6 CFU), Rilievo dell'Architettura (3° anno, 6 CFU), Rilievo urbano e ambientale (4° anno, 4 CFU).

Ebbene, con riguardo al settore scientifico disciplinare ICAR/17 DISEGNO, occorre rilevare che i contenuti scientifico-disciplinari riguardano la rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente, nella sua ampia accezione di mezzo conoscitivo delle leggi che governano la struttura formale, di strumento per l'analisi dei valori esistenti, di atto espressivo e di comunicazione visiva dell'idea progettuale alle diverse dimensioni scalari. Comprendono i fondamenti geometrico descrittivi del disegno e della modellazione informatica, le loro teorie ed i loro metodi, anche nel loro sviluppo storico; il rilievo come strumento di conoscenza della realtà architettonica, ambientale e urbana, le sue metodologie dirette e strumentali, le sue procedure e tecniche, anche digitali, di restituzione metrica, morfologica, tematica; il disegno come linguaggio grafico, info grafico e multimediale, applicato al processo progettuale dalla formazione dell'idea alla sua definizione esecutiva. [Allegato B (D.M. 4 ottobre 2000) DECLARATORIE DESCRIZIONE DEI CONTENUTI SCIENTIFICO- DISCIPLINARI DEI SETTORI DI CUI ALUART. 1 DEL D.M. 23 DICEMBRE 1999)].

Inoltre, il settore concorsuale 08/E1: DISEGNO si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa inerente la rappresentazione dell'architettura, della città e dell'ambiente, nella sua più ampia accezione di mezzo conoscitivo delle leggi che governano la struttura formale, di strumento per l'analisi dei valori esistenti, di atto espressivo e di comunicazione visiva dell'idea progettuale alle diverse dimensioni scalari. Studia altresì i fondamenti scientifici del disegno, della modellazione informatica, della rappresentazione virtuale e di reverse modeling, le loro teorie ed i loro metodi, sia innovativi che nel loro sviluppo storico; il rilievo come strumento di conoscenza della realtà architettonica, urbana e ambientale, le sue metodologie dirette e strumentali fino alle più avanzate, le sue procedure e tecniche, anche digitali, di restituzione metrica, morfologica, tematica; il disegno come linguaggio grafico,

infografico e multimediale, applicato al processo progettuale dalla formazione dell'idea alla sua definizione esecutiva. [DM 29 luglio 2011 n. 336 - Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15. Legge 30 dicembre 2010, n. 240].

Peraltro, preme evidenziare che l'esame di "Rilievo Urbano e Ambientale - 4 CFU", sostenuto dalla ricorrente, prevedeva quali obiettivi formativi: **"Lo studente dovrà possedere le competenze adeguate per il rilievo di spazi urbani e il disegno a mano libera e geometrico-descrittivo, dei software grafici e multimediali e delle nuove tecnologie ed essere in grado di individuare e coordinare le interconnessioni tra il linguaggio grafico (graphic design) ed il prodotto o ente da pubblicizzare o valorizzare, il testo da strutturare o illustrare per gli utenti finali. Dovrà in conclusione essere in grado di padroneggiare le tecniche informatiche (disegno vettoriale, fotoritocco, impaginazione, web publishing, etc.), di gestire autonomamente l'intero iter progettuale di un prodotto grafico-visivo cartaceo, digitale o web, dalla individuazione del prodotto o testo di riferimento alla realizzazione del prodotto di divulgazione, passando dagli schizzi preliminari, dai bozzetti grafici, dai layout, dalla composizione del testo, dalla elaborazione digitale, dai metodi di pubblicazione, etc, coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio".**

Inoltre, il citato esame richiedeva la rappresentazione dei risultati raggiunti con un piano di comunicazione visiva, infografica e infodesign marchi, depliant, locandine e manifesti (A tal fine si allega il prodotto dell'esame di "Rilievo urbano e ambientale").

Ebbene, da quanto detto, appare evidente che la formazione universitaria acquisita dalla ricorrente comprende, di gran lunga, quella acquisibile al termine di un percorso di studi del Liceo artistico, indirizzo grafica.

Pertanto, risulta del tutto irragionevole ed immotivato non consentire alla ricorrente la partecipazione alla procedura concorsuale per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie, solo perché il titolo congiunto alla Laurea in Architettura posseduto dalla ricorrente, ovvero il Diploma di Liceo artistico,

riguarda un indirizzo solo parzialmente diverso da quella richiesto dal D.P.R. n. 19/2016, nonostante ella, come poc'anzi dimostrato, risulti essere in possesso di una formazione universitaria superiore e/o comunque assorbente rispetto a quella ottenibile al termine di un percorso liceale.

Da ciò ne discende l'illegittimità delle disposizioni di cui alla tabella A allegata al D.P.R. 19/2016, in quanto viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui non consentono ai candidati in possesso della Laurea Specialistica in Architettura (classe n. 4/S) e del Diploma di Liceo Artistico Sperimentale Michelangelo indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, in possesso di una comprovata formazione universitaria in grafica, di accedere all'insegnamento di Discipline grafico-pubblicitarie, classe di concorso A010.

Infatti, il percorso di studi seguito dalla ricorrente durante il Corso di Laurea Specialistica in Architettura, comprensivo di specifici esami di Disegno grafico, garantisce, indiscutibilmente, alla stessa l'acquisizione di competenze specifiche richieste per l'insegnamento di "Discipline grafico-pubblicitarie – A010".

Tuttavia, la tabella A allegata al D.P.R. 19/2016 consente ai laureati in Architettura di accedere alla classe di concorso A010 solo a condizione che gli stessi siano in possesso del Diploma di Liceo Artistico ad indirizzo grafica.

Tale preclusione appare, quindi, incomprensibile in punto di ragionevolezza, soprattutto nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, il docente sia in possesso di una formazione universitaria superiore e/o comunque assorbente rispetto a quella ottenibile al termine di un percorso di studi di liceo artistico ad indirizzo grafica.

Si concretizza una discriminazione basata sostanzialmente sull'indirizzo di studi del percorso liceale e ciò anche in presenza di un percorso universitario comprensivo di insegnamenti riguardanti la grafica e il disegno grafico.

Senza considerare, per di più, che quel medesimo docente – che nella maggior parte dei casi ha già insegnato la materia "Discipline grafico-pubblicitarie – A010" come supplente, come nel caso in esame – non potrebbe poi partecipare al concorso che è stato bandito proprio per stabilizzare i docenti.

Ed è proprio quanto avvenuto nella fattispecie in esame, la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria in oggetto in quanto il diploma posseduto dalla stessa, quale titolo congiunto, non corrisponde all'indirizzo grafica.

Ora, premesso che nel provvedimento di esclusione impugnato non si fa alcun riferimento al D.P.R. n. 19/2016, tuttavia l'esclusione della ricorrente è scaturita proprio dalle previsioni di cui alla Tabella A allegata al medesimo D.P.R., atteso che sia il verbale n. 10 della Commissione giudicatrice che l'email dell'At di Napoli richiamano espressamente tale DPR.

Ne discende allora l'illogicità e l'irragionevolezza delle disposizioni di cui alla Tabella A allegata al D.P.R. n. 19/2016 e, conseguentemente, dei provvedimenti impugnati che su di esse si fondano.

Invero, il percorso di studi seguito dalla ricorrente durante il Corso di Laurea Specialistica in Architettura, comprensivo di specifici esami di Disegno grafico, garantisce, indiscutibilmente, alla stessa l'acquisizione di competenze specifiche richieste per l'insegnamento di "Discipline grafico-pubblicitarie – A010".

Non sussiste alcuna valida ragione per impedire alla ricorrente di partecipare al concorso de quo per la prefata classe di concorso A010.

Inoltre, tale decisione si pone in contrasto con i principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi (art. 97) e di diritto al lavoro (cfr. artt. 4 e 35 per ciò che rileva in questa sede), i quali impongono di prevedere restrizioni alle posizioni giuridiche che essi sottendono solo qualora vi siano effettivamente ragioni giustificative in tal senso.

Senza contare che la docente Marzocchella ha superato la prova orale prevista dal bando di concorso, peraltro con un punteggio alto, dimostrando di possedere le competenze e le conoscenze necessarie ad impartire ai discenti l'insegnamento di "Discipline grafico-pubblicitarie – A010".

Anche per tale ragione, la decisione di escludere la ricorrente dal concorso in oggetto, risulta essere del tutto irragionevole e contraddittoria.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA,

CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale de qua determinano una patente violazione del principio dell'affidamento.

La ricorrente, infatti, per anni ha prestato servizio sulla classe di concorso A010 e confidava di possedere un titolo idoneo per l'accesso alla medesima classe di concorso.

Tale affidamento, peraltro, è stato ingenerato anche dalla condotta posta in essere dalle Amm.ni Scolastiche in cui, negli anni, la ricorrente ha prestato servizio, le quali non hanno mai posto alcun limite, ai fini dell'accesso all'insegnamento, al titolo posseduto dalla stessa docente.

Anzi, con Decreto prot. 0003119 del 29/03/2021 dell'I.S. "D'Este-Caracciolo" di Napoli e con Decreto prot. n. 0011431 del 02/12/2022 dell'I.S. "Archimede" di Napoli, è stata confermata la corrispondenza del titolo di accesso alla classe di concorso A010 e dei servizi dichiarati dalla ricorrente in occasione dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), sia per il biennio 2020/2022 che per il biennio 2022/2024.

Risulta evidente, quindi, che la ricorrente aveva fatto legittimo affidamento sul titolo posseduto e confidava di possedere un titolo valido per l'accesso all'insegnamento sulla classe di concorso A010.

Invero, il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini. La protezione di tale principio viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui «l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto» (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

E con accenti analoghi si è espressa pure la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino «è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa» (Cassazione, sez. trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513).

Ma non solo!!

Nel corso degli anni, ovvero dall'a.s. 2019/2020, la ricorrente e la P.A. scolastica hanno stipulato diversi contratti di lavoro a tempo determinato.

Durante questi anni, la docente ha reso un soddisfacente servizio nell'ambito della funzione didattica per la quale è stata assunta facendo trarre un vantaggio alla collettività scolastica e per essa alle istituzioni statali nelle quali il servizio è stato reso.

Ebbene, oggi, a distanza di tempo, l'Amm.ne ritiene che i titoli posseduti dalla ricorrente non siano validi ai fini dell'accesso alla classe di concorso A010.

Come a dire che la stessa P.A., in tutti questi anni, ha reiteratamente errato nel ritenerla idonea all'insegnamento, affidandole continuamente incarichi di insegnamento.

Peraltro, giova sottolineare che gli incarichi di insegnamento espletati dalla ricorrente sono stati conferiti dall'Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli.

L'AT di Napoli ha nominato la docente in parola attingendo dalle GPS.

L'inserimento nelle GPS è avvenuto sulla base di una valutazione compiuta ex ante sulla piena validità del titolo di studio vantato dalla ricorrente.

In altri termini, l'ATP, prima di inserire la docente nelle graduatorie, hanno dovuto verificare la spendibilità del titolo di studio posseduto dalla ricorrente ai fini dell'accesso all'insegnamento per la classe di concorso A010.

Peraltro – si ripete - i Dirigenti Scolastici delle scuole in cui ha prestato servizio la ricorrente hanno confermato la corrispondenza del titolo di accesso alla classe di concorso A010 e dei servizi dichiarati dalla ricorrente in occasione dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), sia per il biennio 2020/2022 che per il biennio 2022/2024.

E' evidente, quindi, che l'Amm.ne ha più volte verificato il titolo di studio della ricorrente, sia in occasione dell'inserimento nelle graduatorie provinciali, sia all'atto della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato.

Ebbene, a distanza di anni, l'Amm.ne non può, oggi, ritenere non valido il titolo di accesso all'insegnamento posseduto dalla ricorrente, atteso che ella, confidando sulla correttezza dell'operato della P.A., aveva fatto affidamento sulla spendibilità del titolo stesso.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri che la ricorrente, per effetto dell'esclusione dalla procedura concorsuale straordinaria non è stata inserita nella graduatoria di merito.

Appare evidente, quindi, il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza dell'esclusione della ricorrente dal concorso.

Invero, l'esclusione della docente dalla procedura concorsuale impedirà alla stessa di essere assunta in ruolo nei prossimi mesi.

L'ammissione dell'odierna ricorrente al concorso impedirebbe l'annullamento del concorso laddove il ricorso venisse accolto nel merito.

Ebbene, nel bilanciamento degli interessi privati dei candidati ammessi e dell'interesse pubblico ad evitare il rifacimento della procedura concorsuale, l'ago della bilancia propende irrimediabilmente verso quest'ultimo.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al

concorso per uditore giudiziaria escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti. È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Ciò che importa è che si giunga al merito re adhuc integra, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.

Allo stato dei fatti, l'inclusione della ricorrente nella graduatoria di merito comporterebbe il passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione della ricorrente al concorso, l'Amm.ne evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione del candidato, e di assistere impotente alla “invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale”.

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione richiamata, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare presentata dai ricorrenti, non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza stessa, almeno sotto il profilo del periculum in mora.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento.

Invero, ciò che conta è scongiurare il pericolo “che possa maturare l'irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale o di essere inserito in una graduatoria” (Cfr. Consiglio, Sez. VI 27.5.2005 n. 2733).

Ma non solo!!

*A causa dell'illegittima esclusione dal concorso la docente non potrà **essere assunta a tempo indeterminato.***

Il danno alla professionalità che ne deriva alla ricorrente dall'applicazione dei provvedimenti impugnati, comporta un inevitabile ridimensionamento dei vari aspetti della vita professionale della stessa, i quali rappresentano un fardello peggiorativo di preparazione e conoscenza, diretto ad interferire negativamente nelle infinite espressioni della sua attività lavorativa.

Ciò rappresenta un danno non risarcibile neppure attraverso la piena restitutio in integrum.

Si può dire, infatti, che solo dall'esercizio pratico di una certa professionalità deriva la gratificazione di una serie di cognizioni teorico – pratiche che finiscono per determinare una specifica attitudine del soggetto stesso a praticare un'arte, un mestiere o una professione e, perciò, il mancato espletamento dell'attività lavorativa può comportare una diminuzione dell'attitudine già costituente il patrimonio di attitudini di una persona.

Il danno professionale, infatti, può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore sia nel pregiudizio subito per perdita di chance, inteso come mancata possibilità di acquisire una maggiore capacità ed esperienza professionale.

Nel caso di specie, il mancato svolgimento dell'attività lavorativa impedirà alla ricorrente di conseguire una maggiore esperienza nel profilo professionale di docente, ma soprattutto priverà la stessa di un ulteriore periodo per conseguire un maggiore sviluppo professionale.

In tal senso la giurisprudenza ordinaria ha chiarito che “risulta determinante, ai fini della valutazione dell'urgenza, il pregiudizio di carattere professionale e morale comunque conseguente al mancato svolgimento delle funzioni nel tempo occorrente per la definizione di un giudizio di merito” (Cfr. Tribunale Salerno, Sez. Lavoro, ord.za collegiale, cron. n. 46/08, R. Recl. N.15/2008).

Pertanto, appare opportuno ordinare all'Amm.ne resistente di ammettere con riserva l'odierna ricorrente al concorso e, conseguentemente, inserire con riserva la stessa

docente nella graduatoria di merito del medesimo concorso, al fine di evitare che ella sia irrimediabilmente e definitivamente esclusa dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

P.Q.M.,

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, attiene a rapporto di pubblico impiego e il contributo dovuto è di euro 650,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per la ricorrente, giusta procura in calce.”.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri che la ricorrente, per effetto dell'esclusione dalla procedura concorsuale straordinaria non è stata inserita nella graduatoria di merito.

Appare evidente, quindi, il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza dell'esclusione della ricorrente dal concorso.

Invero, l'esclusione della docente dalla procedura concorsuale impedirà alla stessa di essere assunta in ruolo nei prossimi mesi.

L'ammissione dell'odierna ricorrente al concorso impedirebbe l'annullamento del concorso laddove il ricorso venisse accolto nel merito.

Ebbene, nel bilanciamento degli interessi privati dei candidati ammessi e dell'interesse pubblico ad evitare il rifacimento della procedura concorsuale, l'ago della bilancia propende irrimediabilmente verso quest'ultimo.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziaria escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza

sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti. È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.

Allo stato dei fatti, l'inclusione della ricorrente nella graduatoria di merito comporterebbe il passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione della ricorrente al concorso, l'Amm.ne evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione del candidato, e di assistere impotente alla "invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione richiamata, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare presentata dai ricorrenti, non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza stessa, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento.

Invero, ciò che conta è scongiurare il pericolo "che possa maturare l'irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale o di essere inserito in una graduatoria" (Cfr. Consiglio, Sez. VI 27.5.2005 n. 2733).

Ma non solo!!

A causa dell'illegittima esclusione dal concorso la docente non potrà **essere assunta a tempo indeterminato.**

Il danno alla professionalità che ne deriva alla ricorrente dall'applicazione dei provvedimenti impugnati, comporta un inevitabile ridimensionamento dei vari aspetti della vita professionale della stessa, i quali rappresentano un fardello peggiorativo di preparazione e conoscenza, diretto ad interferire negativamente nelle infinite espressioni della sua attività lavorativa.

Ciò rappresenta un danno non risarcibile neppure attraverso la piena restitutio in integrum.

Si può dire, infatti, che solo dall'esercizio pratico di una certa professionalità deriva la gratificazione di una serie di cognizioni teorico – pratiche che finiscono per determinare una specifica attitudine del soggetto stesso a praticare un'arte, un mestiere o una professione e, perciò, il mancato espletamento dell'attività lavorativa può comportare una diminuzione dell'attitudine già costituente il patrimonio di attitudini di una persona.

Il danno professionale, infatti, può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impovertimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore sia nel pregiudizio subito per perdita di chance, inteso come mancata possibilità di acquisire una maggiore capacità ed esperienza professionale.

Nel caso di specie, il mancato svolgimento dell'attività lavorativa impedirà alla ricorrente di conseguire una maggiore esperienza nel profilo professionale di docente, ma soprattutto priverà la stessa di un ulteriore periodo per conseguire un maggiore sviluppo professionale.

In tal senso la giurisprudenza ordinaria ha chiarito che ***“risulta determinante, ai fini della valutazione dell'urgenza, il pregiudizio di carattere professionale e morale comunque conseguente al mancato svolgimento delle funzioni nel tempo occorrente per la definizione di un giudizio di merito”*** (Cfr. Tribunale Salerno, Sez. Lavoro, ord.za collegiale, cron. n. 46/08, R. Recl. N.15/2008).

Pertanto, appare opportuno ordinare all'Amm.ne resistente di ammettere con riserva l'odierna ricorrente al concorso e, conseguentemente, inserire con riserva la stessa

docente nella graduatoria di merito del medesimo concorso, al fine di evitare che ella sia irrimediabilmente e definitivamente esclusa dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che lo stesso è stato già versato al momento della proposizione del ricorso straordinario, giusta comunicazione di versamento del contributo unificato che si versa in atti.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per la docente Marzocchella Valeria, giusta procura in calce.

**PASQUALE
MAROTTA** Firmato digitalmente
da PASQUALE
MAROTTA
Data: 2023.05.31
17:52:51 +02'00'

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 3226/2023 della Sezione Terza Bis del TAR Lazio – Roma, depositata in data 23 giugno 2023, sul ricorso R.G. n. 8280/2023.

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta

AVVISO

La Sezione III Bis del T.A.R. Lazio – Roma, con Ordinanza n. 3226/2023, emessa nella camera di consiglio del 20 giugno 2023 e pubblicata in data 23 giugno 2023, resa sul ricorso R.G. N. 8280/2023, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso di interesse per la parte ricorrente, per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza del Tar Lazio-Roma, Sezione III Bis, n. 836/2019.

Il ricorso recante R.G.N. 8280/2023 è stato proposto dalla docente Marzocchella Valeria, nata ad Aversa (CE) il 26/12/1988 e residente in Sant'Antimo (NA) alla Via Enrico Fermi, C.F. MRZVLR88T66A512Z.

Le Amm.ni intimate sono:

il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.;

- **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.;

- **l'USR per la Campania - Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli**, in persona del legale rapp.te p.t.;

- **la Commissione giudicatrice della Procedura concorsuale straordinaria** di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, indetta con D.D. del 6 maggio 2022, n. 1081, nominata per la Regione Campania, classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie;

I provvedimenti impugnati sono:

a) del Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0045621 del 02/12/2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, con il quale si dispone: “... **Art. 2 Per le ragioni citate in premessa, le aspiranti ... Marzocchella Valeria sono escluse dalla partecipazione alla procedura concorsuale, bandita con D.D. 1081/2022, gestita dall'USR Campania, per la classe di concorso A010 “DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE”;**

b) del verbale n. 10 del 29/11/2022, trasmesso alla ricorrente in data 10/03/2023, con il quale la Commissione giudicatrice, a seguito delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati partecipanti alla procedura, ha proposto l'esclusione dell'aspirante Marzocchella Valeria per la seguente motivazione: “...*per la docente **MARZOCHELLA Valeria**, come disposto dal DPR 19/2016, la laurea specialistica DM 22/2005 in architettura e ingegneria edile richiede un titolo congiunto consistente in diploma di maturità d'arte applicata conseguito nelle seguenti sezioni: arte della fotografia, arte della fotografia artistica, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria. La candidata de qua, in possesso di un titolo congiunto in indirizzo differente da quelli indicati, e precisamente pittura e decorazione pittorica, non può essere ammessa.*”;

c) dell'email del 28/11/2022 inviata dall'USR Campania – Ufficio VI A.T. Napoli alla Commissione Giudicatrice, trasmesso alla ricorrente in data 10/03/2023 unitamente al verbale n. 10 del 29/11/2022, con la quale la dott.ssa Russo Amalia dell'AT di Napoli, in merito ad una richiesta di chiarimenti formulata dalla Commissione giudicatrice, rappresenta che “...*per la docente Marzocchella Valeria, come disposto dal DPR 19/2016, la laurea specialistica DM 22/2005 in architettura e ingegneria edile richiede un titolo congiunto consistente in diploma di maturità d'arte applicata conseguito nelle seguenti sezioni: arte della fotografia, arte della fotografia artistica, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria. La candidata de*

qua, in possesso di un titolo congiunto in indirizzo differente da quelli indicati, e precisamente pittura e decorazione pittorica, non potrà pertanto essere ammessa.”;

d) del Decreto prot m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045959 del 06/12/2022, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, con il quale si dispone l’approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A010 “DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE” per la Regione Campania, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente nella graduatoria allegata;

e) della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A010 “DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE” per la Regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub c), nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente;

f) del Decreto n. 1081 del 06/05/2022 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di indizione della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, nella parte in cui, all’art. 3, rubricato “Requisiti di ammissione”, prevede: *“1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:*

a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; ...”, se e per quanto non consente ai candidati in possesso della Laurea Specialistica in Architettura (classe n. 4/S) e del Diploma di Liceo Artistico Sperimentale Michelangelo indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, in possesso di una comprovata formazione universitaria in grafica, di accedere alla procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie;

g) del Decreto Ministeriale n. 108/2022 del Ministero dell’Istruzione, recante “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”, nella parte in cui all’art. 3, stabilisce che *“Ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge, sono ammessi a partecipare alla procedura straordinaria di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:*

a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente” se e per quanto non consente ai candidati in possesso della Laurea Specialistica in Architettura (classe n. 4/S) e del Diploma di Liceo Artistico Sperimentale Michelangelo indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, in possesso di una comprovata formazione universitaria in grafica, di accedere alla procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie;

h) della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, **nella parte in cui non consente ai candidati in possesso della Laurea Specialistica in Architettura (classe n. 4/S) e del Diploma di Liceo Artistico Sperimentale Michelangelo indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, in possesso di una comprovata formazione universitaria in grafica, di accedere alla procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie;**

i) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali.

IN FATTO la ricorrente ha esposto: “La docente Marzocchella, con atto spedito al Ministero resistente a mezzo racc. a/r del 29-31/03/2023, previamente notificato in data 22/03/2023 alle parti resistenti, a mezzo pec, e agli odierni controinteressati, a mezzo posta, ha proposto Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti riportati in epigrafe del presente atto.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con atto notificato, in data 18/04/2023, alla docente Marzocchella Valeria, presso il domicilio digitale del sottoscritto difensore, ha chiesto che il ricorso straordinario venisse deciso in sede giurisdizionale.

Pertanto l'originaria ricorrente in sede straordinaria, intendendo insistere nel ricorso, si è costituita innanzi al TAR Lazio – Roma, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 1199/1971 e dell'art. 48 c.p.a., riportandosi integralmente a tutte le deduzioni in fatto e in diritto del ricorso straordinario.

Con Decreto n. 1081 del 06/05/2022 del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, è stata bandita la procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo.

L'odierna ricorrente, in possesso della Laurea Specialistica in Architettura (classe n. 4/S), conseguita in data 13/12/2013 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, e del Diploma di Liceo Artistico, Sperimentale Michelangelo, indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, ha presentato, in data 03/06/2022, domanda di partecipazione al concorso nella Regione Campania per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie.

Il giorno 10/11/2022, la docente Marzocchella ha sostenuto la prova orale prevista dal bando di concorso presso l'Istituto Superiore “C.A. Dalla Chiesa” di Afragola (NA), conseguendo la votazione di 86/100.

Tuttavia, in data 2/12/2022, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0045621, ha disposto la sua esclusione dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D. 1081/2022, per la classe di concorso A010 “DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE”.

Nella premessa del citato Decreto si legge: “**LETTO** l'art. 3 del D.M. 108/2022 e del D.D. 1081/2022, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati;...

VISTO il verbale n. 10 del 29/11/2022, con cui la Commissione giudicatrice, a seguito delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati partecipanti alla procedura, ha proposto l'esclusione delle aspiranti ... e Marzocchella Valeria;

CONSIDERATO che le candidate su indicate risultano sprovvisti dei requisiti di ammissione ex art. 3 comma 4 del citato D.D. 1081/2022;...”.

Infine, con Decreto prot m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045959 del 06/12/2022, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, ha disposto l'approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A010 “DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE” per la Regione Campania.

Ebbene, la ricorrente non è stata inserita nella graduatoria allegata al citato decreto.

Da qui la necessità del presente ricorso”.

I provvedimenti impugnati sono stati censurati per:

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', IRRAGIONevolezza, CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come esposto in narrativa, la ricorrente, in possesso della Laurea Specialistica in Architettura (classe n. 4/S), conseguita in data 13/12/2013 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, e del Diploma di Liceo Artistico, Sperimentale Michelangelo, indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, ha presentato, in data 03/06/2022, domanda di partecipazione al concorso nella Regione Campania per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie.

Tuttavia, ella, dopo aver superato la prova orale prevista dal bando di concorso, è stata esclusa dalla procedura concorsuale con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045621 del 02/12/2022 dell'USR Campania.

Nel citato provvedimento, si riferisce esclusivamente che la candidata è risultata sprovvista dei requisiti di ammissione ex art. 3 comma 4 del D.D. 1081/2022.

Inoltre, nella premessa del medesimo provvedimento si richiama, altresì, l'art. 3 del D.M. 108/2022.

Il citato D.M. 108/2022, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come sostituito dall'articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all'art. 3, stabilisce che “Ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge, sono ammessi a partecipare alla procedura straordinaria di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b. non aver partecipato alle procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 59 o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all'immissione in ruolo, ai sensi del medesimo comma;

c. avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno, anche in assenza di specializzazione, è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando quanto previsto alla lettera d);

d. avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la quale si concorre”.

Di analogo tenore è la disposizione di cui all'art. 3 del D.D. 1081/2022 (rectius: bando di concorso).

Tale ultimo articolo, rubricato “Requisiti di ammissione”, stabilisce: “1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

*a. abilitazione specifica o **titolo di accesso alla specifica classe di concorso** ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;*

b. non aver partecipato alle procedure di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto-legge o, pur avendo partecipato, non essere stati destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma;

c. avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando quanto previsto alla lettera d);

d. avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.

2. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui al comma 1, lettera a), abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

3. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento dalla procedura concorsuale.”.

Ebbene, premesso che i richiamati articoli non esplicitano quale è il requisito di accesso per ciascuna classe di concorso, occorre allora verificare la coerenza dei titoli di studio posseduti dalla ricorrente (Laurea Specialistica in Architettura e del Diploma di Liceo Artistico, Sperimentale Michelangelo, indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica) con la classe di concorso A010-Discipline grafico-pubblicitarie.

Al riguardo, occorre rilevare che sia il verbale n. 10 della Commissione giudicatrice che l'email dell'At di Napoli, al fine di motivare l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale, richiamano espressamente il DPR n. 19/2016.

Con il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 è stato emanato il “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma

dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

La Tabella A, allegata al citato D.P.R., consente ai candidati in possesso di Laurea Specialistica in Architettura e Ingegneria edile (LS 4) di insegnare Discipline grafico-pubblicitarie (classe di concorso A-10), purché siano in possesso anche di: “diploma di maturità d’arte applicata o diploma di magistero conseguiti nella sezione di: arte della fotografia, arte della fotografia artistica, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria; oppure congiunti a diploma di tecnico della cinematografia e della televisione della corrispondente specializzazione o a diploma di maturità professionale per tecnico della grafica e della pubblicità o di grafica pubblicitaria o di grafica pubblicitaria e della fotografia; oppure congiunti a diploma di maturità d’arte applicata o diploma di magistero o a diploma di maestro d’arte (conseguito entro il 6/7/1974) conseguiti nella sezione di arte della serigrafia, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria, arte della grafica pubblicitaria, arti grafiche, grafica pubblicitaria, arte pubblicitaria, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte della stampa, tipografia applicata **o diploma di liceo artistico (indirizzo grafica).**”.

Orbene, l’odierna ricorrente è in possesso del Diploma di Liceo Artistico, progetto Sperimentale Michelangelo, indirizzo “Pittura e Decorazione Pittorica”.

Nell’ambito del curriculum le materie di indirizzo compaiono le materie di Geometria Descrittiva, progettazione e laboratorio.

Il progetto Sperimentale Michelangelo, indirizzo “Pittura e Decorazione Pittorica”, a seguito del riordino dei Licei, disposto con Decreto Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010, è confluito nel “DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE” (cfr. Allegato I del D.P.R. n. 89/2010).

Inoltre, nell’allegato L (“TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI TITOLI DI STUDIO IN USCITA DAI PERCORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELL’ORDINAMENTO PREVIGENTE CON I TITOLI DI STUDIO IN USCITA DAI PERCORSI LICEALI DEL NUOVO ORDINAMENTO”), è espressamente previsto che il Diploma di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo Artistico - Progetto Michelangelo, indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, corrisponde al Diploma di Liceo Artistico, Indirizzo Arti Figurative.

Il citato D.P.R. (cfr. Art. 4), ha previsto che “2. Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

a. arti figurative;

b. architettura e ambiente;

c. design;

d. audiovisivo e multimediale;

e. grafica;

f. scenografia.

3. Gli indirizzi si caratterizzano rispettivamente per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale:

a. **laboratorio della figurazione**, nel quale lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti figurative;

- b. laboratorio di architettura, nel quale lo studente acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione specifici dell'architettura e delle problematiche urbanistiche;
- c. laboratorio del design, articolato nei distinti settori della produzione artistica, nel quale lo studente acquisisce le metodologie proprie della progettazione di oggetti;
- d. laboratorio audiovisivo e multimediale, nel quale lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, audiovisiva e multimediale;
- e. **laboratorio di grafica**, nel quale lo studente acquisisce la padronanza delle metodologie proprie di tale disciplina;
- f. laboratorio di scenografia, nel quale lo studente acquisisce la padronanza delle metodologie proprie della progettazione scenografica.

...

6. Il piano degli studi del liceo artistico e dei relativi indirizzi e' definito dall'Allegato B al presente regolamento.”.

Fatta tale doverosa premessa, occorre rilevare che, dall’esame dei quadri orari (Allegato B del D.P.R. n. 89/2010) si evince che l’indirizzo arti figurative si caratterizza per la presenza del “laboratorio della figurazione” e dell’insegnamento di “Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree”, mentre l’indirizzo grafica si caratterizza per il “laboratorio di grafica” e per l’insegnamento di “Discipline grafiche”. Mentre, le restanti materie sono uguali in entrambi gli indirizzi.

In considerazioni di quanto sin qui esposto, ne consegue che il percorso di studi di scuola secondaria di secondo grado seguito dalla ricorrente difetterebbe, ai fini dell’accesso alla classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie, delle sole discipline d’insegnamento di “laboratorio di grafica” e “Discipline grafiche”.

Tuttavia, al riguardo preme rappresentare che l’odierna ricorrente, durante il corso di Laurea Specialistica in Architettura ha sostenuto diversi esami rientranti nell’ambito del Settore Scientifico Disciplinare ICAR/17 – DISEGNO, Settore Concorsuale 08/E1 – DISEGNO.

Segnatamente, ella ha sostenuto gli esami di: Tecnica della Rappresentazione (1° anno, 2 CFU), Disegno dell’Architettura (1° anno, 6 CFU), Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva (2° anno, 6 CFU), Rilievo dell’Architettura (3° anno, 6 CFU), Rilievo urbano e ambientale (4° anno, 4 CFU).

Ebbene, con riguardo al settore scientifico disciplinare ICAR/17 DISEGNO, occorre rilevare che i contenuti scientifico-disciplinari riguardano la rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente, nella sua ampia accezione di mezzo conoscitivo delle leggi che governano la struttura formale, di strumento per l'analisi dei valori esistenti, di atto espressivo e di comunicazione visiva dell'idea progettuale alle diverse dimensioni scalari. Comprendono i fondamenti geometrico descrittivi del disegno e della modellazione informatica, le loro teorie ed i loro metodi, anche nel loro sviluppo storico; il rilievo come strumento di conoscenza della realtà architettonica, ambientale e urbana, le sue metodologie dirette e strumentali, le sue procedure e tecniche, anche digitali, di restituzione metrica, morfologica, tematica; il disegno come linguaggio grafico, info grafico e multimediale, applicato al processo progettuale dalla formazione dell'idea alla sua definizione esecutiva. [Allegato B (D.M. 4 ottobre 2000) DECLARATORIE DESCRIZIONE DEI CONTENUTI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI DEI SETTORI DI CUI ALUART, 1 DEL D.M. 23 DICEMBRE 1999)].

Inoltre, il settore concorsuale 08/E1: DISEGNO si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa

inerente la rappresentazione dell'architettura, della città e dell'ambiente, nella sua più ampia accezione di mezzo conoscitivo delle leggi che governano la struttura formale, di strumento per l'analisi dei valori esistenti, di atto espressivo e di comunicazione visiva dell'idea progettuale alle diverse dimensioni scalari. Studia altresì i fondamenti scientifici del disegno, della modellazione informatica, della rappresentazione virtuale e di reverse modeling, le loro teorie ed i loro metodi, sia innovativi che nel loro sviluppo storico; il rilievo come strumento di conoscenza della realtà architettonica, urbana e ambientale, le sue metodologie dirette e strumentali fino alle più avanzate, le sue procedure e tecniche, anche digitali, di restituzione metrica, morfologica, tematica; il disegno come linguaggio grafico, infografico e multimediale, applicato al processo progettuale dalla formazione dell'idea alla sua definizione esecutiva. [DM 29 luglio 2011 n. 336 - Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15. Legge 30 dicembre 2010, n. 240].

*Pertanto, preme evidenziare che l'esame di "Rilievo Urbano e Ambientale - 4 CFU", sostenuto dalla ricorrente, prevedeva quali obiettivi formativi: **"Lo studente dovrà possedere le competenze adeguate per il rilievo di spazi urbani e il disegno a mano libera e geometrico-descrittivo, dei software grafici e multimediali e delle nuove tecnologie ed essere in grado di individuare e coordinare le interconnessioni tra il linguaggio grafico (graphic design) ed il prodotto o ente da pubblicizzare o valorizzare, il testo da strutturare o illustrare per gli utenti finali. Dovrà in conclusione essere in grado di padroneggiare le tecniche informatiche (disegno vettoriale, fotoritocco, impaginazione, web publishing, etc.), di gestire autonomamente l'intero iter progettuale di un prodotto grafico-visivo cartaceo, digitale o web, dalla individuazione del prodotto o testo di riferimento alla realizzazione del prodotto di divulgazione, passando dagli schizzi preliminari, dai bozzetti grafici, dai layout, dalla composizione del testo, dalla elaborazione digitale, dai metodi di pubblicazione, etc, coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio"**.*

Inoltre, il citato esame richiedeva la rappresentazione dei risultati raggiunti con un piano di comunicazione visiva, infografica e infodesign marchi, depliant, locandine e manifesti (A tal fine si allega il prodotto dell'esame di "Rilievo urbano e ambientale").

Ebbene, da quanto detto, appare evidente che la formazione universitaria acquisita dalla ricorrente comprende, di gran lunga, quella acquisibile al termine di un percorso di studi del Liceo artistico, indirizzo grafica.

Pertanto, risulta del tutto irragionevole ed immotivato non consentire alla ricorrente la partecipazione alla procedura concorsuale per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie, solo perché il titolo congiunto alla Laurea in Architettura posseduto dalla ricorrente, ovvero il Diploma di Liceo artistico, riguarda un indirizzo solo parzialmente diverso da quello richiesto dal D.P.R. n. 19/2016, nonostante ella, come poc'anzi dimostrato, risulti essere in possesso di una formazione universitaria superiore e/o comunque assorbente rispetto a quella ottenibile al termine di un percorso liceale.

Da ciò ne discende l'illegittimità delle disposizioni di cui alla tabella A allegata al D.P.R. 19/2016, in quanto viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui non consentono ai candidati in possesso della Laurea Specialistica in Architettura (classe n. 4/S) e del Diploma di Liceo Artistico Sperimentale Michelangelo indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, in possesso di una comprovata formazione universitaria in grafica, di accedere all'insegnamento di Discipline grafico-pubblicitarie, classe di concorso A010.

Infatti, il percorso di studi seguito dalla ricorrente durante il Corso di Laurea Specialistica in Architettura, comprensivo di specifici esami di Disegno grafico, garantisce, indiscutibilmente, alla stessa l'acquisizione di competenze specifiche richieste per l'insegnamento di "Discipline grafico-pubblicitarie – A010".

Tuttavia, la tabella A allegata al D.P.R. 19/2016 consente ai laureati in Architettura di accedere alla classe di concorso A010 solo a condizione che gli stessi siano in possesso del Diploma di Liceo Artistico ad indirizzo grafica.

Tale preclusione appare, quindi, incomprensibile in punto di ragionevolezza, soprattutto nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, il docente sia in possesso di una formazione universitaria superiore e/o comunque assorbente rispetto a quella ottenibile al termine di un percorso di studi di liceo artistico ad indirizzo grafica.

Si concretizza una discriminazione basata sostanzialmente sull'indirizzo di studi del percorso liceale e ciò anche in presenza di un percorso universitario comprensivo di insegnamenti riguardanti la grafica e il disegno grafico.

Senza considerare, per di più, che quel medesimo docente – che nella maggior parte dei casi ha già insegnato la materia "Discipline grafico-pubblicitarie – A010" come supplente, come nel caso in esame – non potrebbe poi partecipare al concorso che è stato bandito proprio per stabilizzare i docenti.

Ed è proprio quanto avvenuto nella fattispecie in esame, la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria in oggetto in quanto il diploma posseduto dalla stessa, quale titolo congiunto, non corrisponde all'indirizzo grafica.

Ora, premesso che nel provvedimento di esclusione impugnato non si fa alcun riferimento al D.P.R. n. 19/2016, tuttavia l'esclusione della ricorrente è scaturita proprio dalle previsioni di cui alla Tabella A allegata al medesimo D.P.R., atteso che sia il verbale n. 10 della Commissione giudicatrice che l'email dell'At di Napoli richiamano espressamente tale DPR.

Ne discende allora l'illogicità e l'irragionevolezza delle disposizioni di cui alla Tabella A allegata al D.P.R. n. 19/2016 e, conseguentemente, dei provvedimenti impugnati che su di esse si fondano.

Invero, il percorso di studi seguito dalla ricorrente durante il Corso di Laurea Specialistica in Architettura, comprensivo di specifici esami di Disegno grafico, garantisce, indiscutibilmente, alla stessa l'acquisizione di competenze specifiche richieste per l'insegnamento di "Discipline grafico-pubblicitarie – A010".

Non sussiste alcuna valida ragione per impedire alla ricorrente di partecipare al concorso de quo per la prefata classe di concorso A010.

Inoltre, tale decisione si pone in contrasto con i principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi (art. 97) e di diritto al lavoro (cfr. artt. 4 e 35 per ciò che rileva in questa sede), i quali impongono di prevedere restrizioni alle posizioni giuridiche che essi sottendono solo qualora vi siano effettivamente ragioni giustificative in tal senso.

Senza contare che la docente Marzocchella ha superato la prova orale prevista dal bando di concorso, peraltro con un punteggio alto, dimostrando di possedere le competenze e le conoscenze necessarie ad impartire ai discenti l'insegnamento di "Discipline grafico-pubblicitarie – A010".

Anche per tale ragione, la decisione di escludere la ricorrente dal concorso in oggetto, risulta essere del tutto irragionevole e contraddittoria.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale de qua determinano una patente violazione del principio dell'affidamento.

La ricorrente, infatti, per anni ha prestato servizio sulla classe di concorso A010 e confidava di possedere un titolo idoneo per l'accesso alla medesima classe di concorso.

Tale affidamento, peraltro, è stato ingenerato anche dalla condotta posta in essere dalle Amm.ni Scolastiche in cui, negli anni, la ricorrente ha prestato servizio, le quali non hanno mai posto alcun limite, ai fini dell'accesso all'insegnamento, al titolo posseduto dalla stessa docente.

Anzi, con Decreto prot. 0003119 del 29/03/2021 dell'I.S. "D'Este-Caracciolo" di Napoli e con Decreto prot. n. 0011431 del 02/12/2022 dell'I.S. "Archimede" di Napoli, è stata confermata la corrispondenza del titolo di accesso alla classe di concorso A010 e dei servizi dichiarati dalla ricorrente in occasione dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), sia per il biennio 2020/2022 che per il biennio 2022/2024.

Risulta evidente, quindi, che la ricorrente aveva fatto legittimo affidamento sul titolo posseduto e confidava di possedere un titolo valido per l'accesso all'insegnamento sulla classe di concorso A010.

*Invero, il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini. La protezione di tale principio viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, *La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario*, Torino 1998).*

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui «l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto» (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

E con accenti analoghi si è espressa pure la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino «è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa» (Cassazione, sez. trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513).

Ma non solo!!

Nel corso degli anni, ovvero dall'a.s. 2019/2020, la ricorrente e la P.A. scolastica hanno stipulato diversi contratti di lavoro a tempo determinato.

Durante questi anni, la docente ha reso un soddisfacente servizio nell'ambito della funzione didattica per la quale è stata assunta facendo trarre un vantaggio alla collettività scolastica e per essa alle istituzioni statali nelle quali il servizio è stato reso.

Ebbene, oggi, a distanza di tempo, l'Amm.ne ritiene che i titoli posseduti dalla ricorrente non siano validi ai fini dell'accesso alla classe di concorso A010.

Come a dire che la stessa P.A., in tutti questi anni, ha reiteratamente errato nel ritenerla idonea

all'insegnamento, affidandole continuamente incarichi di insegnamento.

Peraltro, giova sottolineare che gli incarichi di insegnamento espletati dalla ricorrente sono stati conferiti dall'Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli.

L'AT di Napoli ha nominato la docente in parola attingendo dalle GPS.

L'inserimento nelle GPS è avvenuto sulla base di una valutazione compiuta ex ante sulla piena validità del titolo di studio vantato dalla ricorrente.

In altri termini, l'ATP, prima di inserire la docente nelle graduatorie, hanno dovuto verificare la spendibilità del titolo di studio posseduto dalla ricorrente ai fini dell'accesso all'insegnamento per la classe di concorso A010.

Peraltro – si ripete - i Dirigenti Scolastici delle scuole in cui ha prestato servizio la ricorrente hanno confermato la corrispondenza del titolo di accesso alla classe di concorso A010 e dei servizi dichiarati dalla ricorrente in occasione dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), sia per il biennio 2020/2022 che per il biennio 2022/2024.

E' evidente, quindi, che l'Amm.ne ha più volte verificato il titolo di studio della ricorrente, sia in occasione dell'inserimento nelle graduatorie provinciali, sia all'atto della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato.

Ebbene, a distanza di anni, l'Amm.ne non può, oggi, ritenere non valido il titolo di accesso all'insegnamento posseduto dalla ricorrente, atteso che ella, confidando sulla correttezza dell'operato della P.A., aveva fatto affidamento sulla spendibilità del titolo stesso”.

Come già esposto poc'anzi, la Sezione III Bis del T.A.R. Lazio – Roma, con Ordinanza n. 3226/2023, depositata in data 23 giugno 2023 e resa sul ricorso R.G. N. 8280/2023, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso d'interesse per la parte ricorrente che hanno partecipato con esito favorevole alla procedura concorsuale, per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza del Tar Lazio-Roma, Sezione III Bis, n. 836/2019.

La presente pubblicazione viene, quindi, effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 3226/2023 della Sezione Terza Bis del TAR Lazio – Roma, depositata in data 23 giugno 2023, sul ricorso R.G. n. 8280/2023.

I controinteressati sono tutti i docenti inseriti nella graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale straordinaria, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, indetta con D.D. del 6 maggio 2022, n. 1081, per la Regione Campania classe di concorso A010 “DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE” e, segnatamente:

Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Incluso con riserva	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio totale
1	Colucci	Francesco Giovanni	02/06/1984		97,00	35,00	132,00
2	Nappi	Elena	8/06/1986		96,00	28,25	124,25

3	Capuano	Antonio	21/09/1988	95,00	28,75	123,75
4	Della Puca	Vincenzo	26/04/1986	95,00	28,75	123,75
5	Niutta	Margherita	13/07/1978	97,00	24,00	121,00
6	Iacomino	Claudia	09/11/1986	98,00	18,75	116,75
7	Giamè	Antonio	05/04/1986	90,00	25,00	115,00
8	Alinei	Gabriella	05/05/1984	80,00	34,50	114,50
9	Violano	Francesco Paolo	09/04/1990	90,00	23,75	113,75
10	Visciano	Amelia	25/04/1985	95,00	13,75	108,75
11	Picariello	Vincenzo	22/03/1975	86,00	20,25	106,25
12	Ciotola	Francesco	12/12/1979	75,00	30,00	105,00
13	Bassolino	Elisabetta	30/03/1976	75,00	28,75	103,75

14	Ranieri	Harmony	03/10/1981	70,00	25,00	95,00
15	Errico	Pasquale	24/10/1981	80,00	15,00	95,00
16	Caruso	Angelo Pio	24/10/1985	70,00	25,00	95,00

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si riporta il testo integrale dell'atto di costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 10 del d.p.r. 1199/1971 e dell'art. 48 del c.p.a. e del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (anche in allegato al presente avviso):

“Avv. Pasquale Marotta
Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
 Via G. Galilei n° 14 - 81100 Caserta
 Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561
 pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
 PER IL LAZIO – ROMA**

**TRASPOSIZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE DEL RICORSO
 STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
 AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 1199/1971 E DELL'ART. 48 DEL C.P.A.**

nell'interesse e per conto della **prof.ssa Marzocchella Valeria**, nata ad Aversa (CE) il 26/12/1988 e residente in Sant'Antimo (NA) alla Via Enrico Fermi, C.F. MRZVLR88T66A512Z, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale elettivamente domicilia presso il domicilio digitale dello stesso difensore, come da p.e.c. da Registri di Giustizia.

Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t.;
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- l'**USR per la Campania - Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli**, in persona del legale rapp.te p.t.;
- la **Commissione giudicatrice** della Procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, indetta con D.D. del 6 maggio 2022, n. 1081, nominata per la Regione Campania, classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie;

nonché nei confronti di

- **Caruso Angelo Pio**, residente in Avella (AV) alla via Dei Mulini n. 25, cap. 83021;
- **Errico Pasquale**, residente in Pozzuoli (NA) alla Via Vecchia Delle Vigne, 5D, cap. 80078;

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti e provvedimenti:

- j) del Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0045621 del 02/12/2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, con il quale si dispone: “... **Art. 2 Per le ragioni citate in premessa, le aspiranti ... Marzocchella Valeria sono escluse dalla partecipazione alla procedura concorsuale, bandita con D.D. 1081/2022, gestita dall'USR Campania, per la classe di concorso A010 “DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE”**”;
- k) del verbale n. 10 del 29/11/2022, trasmesso alla ricorrente in data 10/03/2023, con il quale la Commissione giudicatrice, a seguito delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati partecipanti alla procedura, ha proposto l'esclusione dell'aspirante Marzocchella Valeria per la seguente motivazione: “...*per la docente **MARZOCHELLA Valeria**, come disposto dal DPR 19/2016, la laurea specialistica DM 22/2005 in architettura e ingegneria edile richiede un titolo congiunto consistente in diploma di maturità d'arte applicata conseguito nelle seguenti sezioni: arte della fotografia, arte della fotografia artistica, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria. La candidata de qua, in possesso di un titolo congiunto in indirizzo differente da quelli indicati, e precisamente pittura e decorazione pittorica, non può essere ammessa.*”;
- l) dell'email del 28/11/2022 inviata dall'USR Campania – Ufficio VI A.T. Napoli alla Commissione Giudicatrice, trasmesso alla ricorrente in data 10/03/2023 unitamente al verbale n. 10 del 29/11/2022, con la quale la dott.ssa Russo Amalia dell'AT di Napoli, in merito ad una richiesta di chiarimenti formulata dalla Commissione giudicatrice, rappresenta che “...*per la docente Marzocchella Valeria, come disposto dal DPR 19/2016, la laurea specialistica DM 22/2005 in architettura e ingegneria edile richiede un titolo congiunto consistente in diploma di maturità d'arte applicata conseguito nelle seguenti sezioni: arte della fotografia, arte della fotografia artistica, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria. La candidata de qua, in possesso di un titolo congiunto in indirizzo differente da quelli indicati, e precisamente pittura e decorazione pittorica, non potrà pertanto essere ammessa.*”;
- m) del Decreto prot m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045959 del 06/12/2022, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, con il quale si dispone l'approvazione

della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A010 “DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE” per la Regione Campania, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente nella graduatoria allegata;

- n) della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A010 “DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE” per la Regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub c), nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente;
- o) del Decreto n. 1081 del 06/05/2022 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di indizione della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, nella parte in cui, all’art. 3, rubricato “Requisiti di ammissione”, prevede: *“1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:*
a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; ...”, **se e per quanto non consente ai candidati in possesso della Laurea Specialistica in Architettura (classe n. 4/S) e del Diploma di Liceo Artistico Sperimentale Michelangelo indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, in possesso di una comprovata formazione universitaria in grafica, di accedere alla procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie;**
- p) del Decreto Ministeriale n. 108/2022 del Ministero dell’Istruzione, recante “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”, nella parte in cui all’art. 3, stabilisce che *“Ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge, sono ammessi a partecipare alla procedura straordinaria di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:*
a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente” **se e per quanto non consente ai candidati in possesso della Laurea Specialistica in Architettura (classe n. 4/S) e del Diploma di Liceo Artistico Sperimentale Michelangelo indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, in possesso di una comprovata formazione universitaria in grafica, di accedere alla procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie;**
- q) della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, **nella parte in cui non consente ai candidati in**

possesso della Laurea Specialistica in Architettura (classe n. 4/S) e del Diploma di Liceo Artistico Sperimentale Michelangelo indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, in possesso di una comprovata formazione universitaria in grafica, di accedere alla procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie;

r) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali.

FATTO

La docente Marzocchella, con atto spedito al Ministero resistente a mezzo racc. a/r del 29-31/03/2023, previamente notificato in data 22/03/2023 alle parti resistenti, a mezzo pec, e agli odierni controinteressati, a mezzo posta, ha proposto Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti riportati in epigrafe del presente atto.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con atto notificato, in data 18/04/2023, alla docente Marzocchella Valeria, presso il domicilio digitale del sottoscritto difensore, ha chiesto che il ricorso straordinario venisse deciso in sede giurisdizionale.

Con il presente atto l'originaria ricorrente in sede straordinaria, intendendo insistere nel ricorso, si costituisce innanzi al TAR Lazio – Roma, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 1199/1971 e dell'art. 48 c.p.a., riportandosi integralmente a tutte le deduzioni in fatto e in diritto del ricorso straordinario che si seguito si trascrive”.

Testo integrale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica:

Avv. Pasquale Marotta
Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
Via G. Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

“Al Ministero dell'Istruzione e del Merito

Viale Trastevere, 76/A
00153 Roma

Raccomandata A/R

ILL.MO SIG. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – ROMA

Ricorre in via straordinaria al Capo dello Stato la prof.ssa Marzocchella Valeria, nata ad Aversa (CE) il 26/12/1988 e residente in Sant'Antimo (NA) alla Via Enrico Fermi, C.F. MRZVLR88T66A512Z, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRT PQL 64M14B362R), con il quale elettivamente domicilia presso il domicilio digitale dello stesso difensore, come da p.e.c. da Registri di Giustizia. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni anche a mezzo fax al numero 0823/220561, oppure all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it.

Contro

- il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.;

- *l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t.;*
- *l'USR per la Campania - Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, in persona del legale rapp.te p.t.;*
- *la Commissione giudicatrice della Procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, indetta con D.D. del 6 maggio 2022, n. 1081, nominata per la Regione Campania, classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie;*

nonché nei confronti di

- **Caruso Angelo Pio**, residente in Avella (AV) alla via Dei Mulini n. 25, cap. 83021;
- **Errico Pasquale**, residente in Pozzuoli (NA) alla Via Vecchia Delle Vigne, 5D, cap. 80078;

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti e provvedimenti:

- a) del Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0045621 del 02/12/2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, con il quale si dispone: “... **Art. 2 Per le ragioni citate in premessa, le aspiranti ... Marzocchella Valeria sono escluse dalla partecipazione alla procedura concorsuale, bandita con D.D. 1081/2022, gestita dall'USR Campania, per la classe di concorso A010 “DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE”;**
- b) del verbale n. 10 del 29/11/2022, trasmesso alla ricorrente in data 10/03/2023, con il quale la Commissione giudicatrice, a seguito delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati partecipanti alla procedura, ha proposto l'esclusione dell'aspirante Marzocchella Valeria per la seguente motivazione: “...per la docente **MARZOCHELLA Valeria**, come disposto dal DPR 19/2016, la laurea specialistica DM 22/2005 in architettura e ingegneria edile richiede un titolo congiunto consistente in diploma di maturità d'arte applicata conseguito nelle seguenti sezioni: arte della fotografia, arte della fotografia artistica, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria. La candidata de qua, in possesso di un titolo congiunto in indirizzo differente da quelli indicati, e precisamente pittura e decorazione pittorica, non può essere ammessa.”;
- c) dell'email del 28/11/2022 inviata dall'USR Campania – Ufficio VI A.T. Napoli alla Commissione Giudicatrice, trasmesso alla ricorrente in data 10/03/2023 unitamente al verbale n. 10 del 29/11/2022, con la quale la dott.ssa Russo Amalia dell'AT di Napoli, in merito ad una richiesta di chiarimenti formulata dalla Commissione giudicatrice, rappresenta che “...per la docente Marzocchella Valeria, come disposto dal DPR 19/2016, la laurea specialistica DM 22/2005 in architettura e ingegneria edile richiede un titolo congiunto consistente in diploma di maturità d'arte applicata conseguito nelle seguenti sezioni: arte della fotografia, arte della fotografia artistica, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria. La candidata de qua, in possesso di un titolo congiunto in indirizzo differente da quelli indicati, e precisamente pittura e decorazione pittorica, non potrà pertanto essere ammessa.”;
- d) del Decreto prot m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045959 del 06/12/2022, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, con il quale si dispone l'approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A010 “DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE” per la Regione Campania, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente nella graduatoria allegata;

- e) della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A010 “DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE” per la Regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub c), nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente;
- f) del Decreto n. 1081 del 06/05/2022 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di indizione della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, nella parte in cui, all’art. 3, rubricato “Requisiti di ammissione”, prevede: “1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
- a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; ...”, **se e per quanto non consente ai candidati in possesso della Laurea Specialistica in Architettura (classe n. 4/S) e del Diploma di Liceo Artistico Sperimentale Michelangelo indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, in possesso di una comprovata formazione universitaria in grafica, di accedere alla procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie;**
- g) del Decreto Ministeriale n. 108/2022 del Ministero dell’Istruzione, recante “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”, nella parte in cui all’art. 3, stabilisce che “Ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge, sono ammessi a partecipare alla procedura straordinaria di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
- a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente” **se e per quanto non consente ai candidati in possesso della Laurea Specialistica in Architettura (classe n. 4/S) e del Diploma di Liceo Artistico Sperimentale Michelangelo indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, in possesso di una comprovata formazione universitaria in grafica, di accedere alla procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie;**
- h) della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, **nella parte in cui non consente ai candidati in possesso della Laurea Specialistica in Architettura (classe n. 4/S) e del Diploma di Liceo Artistico Sperimentale Michelangelo indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, in possesso di una comprovata**

formazione universitaria in grafica, di accedere alla procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie;

i) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali.

FATTO

Con Decreto n. 1081 del 06/05/2022 del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, è stata bandita la procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo.

L'odierna ricorrente, in possesso della Laurea Specialistica in Architettura (classe n. 4/S), conseguita in data 13/12/2013 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, e del Diploma di Liceo Artistico, Sperimentale Michelangelo, indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, ha presentato, in data 03/06/2022, domanda di partecipazione al concorso nella Regione Campania per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie.

Il giorno 10/11/2022, la docente Marzocchella ha sostenuto la prova orale prevista dal bando di concorso presso l'Istituto Superiore "C.A. Dalla Chiesa" di Afragola (NA), conseguendo la votazione di 86/100.

Tuttavia, in data 2/12/2022, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0045621, ha disposto la sua esclusione dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D. 1081/2022, per la classe di concorso A010 "DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE".

Nella premessa del citato Decreto si legge: "**LETTO** l'art. 3 del D.M. 108/2022 e del D.D. 1081/2022, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati; ...

VISTO il verbale n. 10 del 29/11/2022, con cui la Commissione giudicatrice, a seguito delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati partecipanti alla procedura, ha proposto l'esclusione delle aspiranti ... e Marzocchella Valeria;

CONSIDERATO che le candidate su indicate risultano sprovvisti dei requisiti di ammissione ex art. 3 comma 4 del citato D.D. 1081/2022; ...".

Infine, con Decreto prot m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045959 del 06/12/2022, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, ha disposto l'approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A010 "DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE" per la Regione Campania.

Ebbene, la ricorrente non è stata inserita nella graduatoria allegata al citato decreto.

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', IRRAGIONevolezza, CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come esposto in narrativa, la ricorrente, in possesso della Laurea Specialistica in Architettura (classe n. 4/S), conseguita in data 13/12/2013 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, e del Diploma di Liceo Artistico, Sperimentale Michelangelo, indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, ha presentato, in data 03/06/2022, domanda di partecipazione al concorso nella Regione Campania per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie.

Tuttavia, ella, dopo aver superato la prova orale prevista dal bando di concorso, è stata esclusa dalla procedura concorsuale con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045621 del 02/12/2022 dell'USR Campania.

Nel citato provvedimento, si riferisce esclusivamente che la candidata è risultata sprovvista dei requisiti di ammissione ex art. 3 comma 4 del D.D. 1081/2022.

Inoltre, nella premessa del medesimo provvedimento si richiama, altresì, l'art. 3 del D.M. 108/2022.

Il citato D.M. 108/2022, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come sostituito dall'articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all'art. 3, stabilisce che “Ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge, sono ammessi a partecipare alla procedura straordinaria di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- b. non aver partecipato alle procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 59 o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all'immissione in ruolo, ai sensi del medesimo comma;
- c. avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno, anche in assenza di specializzazione, è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando quanto previsto alla lettera d);
- d. avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la quale si concorre”.

Di analogo tenore è la disposizione di cui all'art. 3 del D.D. 1081/2022 (rectius: bando di concorso).

Tale ultimo articolo, rubricato “Requisiti di ammissione”, stabilisce: “1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a. abilitazione specifica o **titolo di accesso alla specifica classe di concorso** ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- b. non aver partecipato alle procedure di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto-legge o, pur avendo partecipato, non essere stati destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma;

c. avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando quanto previsto alla lettera d);

d. avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.

2. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui al comma 1, lettera a), abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

3. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento dalla procedura concorsuale.”.

Ebbene, premesso che i richiamati articoli non esplicitano quale è il requisito di accesso per ciascuna classe di concorso, occorre allora verificare la coerenza dei titoli di studio posseduti dalla ricorrente (Laurea Specialistica in Architettura e del Diploma di Liceo Artistico, Sperimentale Michelangelo, indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica) con la classe di concorso A010-Discipline grafico-pubblicitarie.

Al riguardo, occorre rilevare che sia il verbale n. 10 della Commissione giudicatrice che l'email dell'At di Napoli, al fine di motivare l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale, richiamano espressamente il DPR n. 19/2016.

Con il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 è stato emanato il “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

La Tabella A, allegata al citato D.P.R., consente ai candidati in possesso di Laurea Specialistica in Architettura e Ingegneria edile (LS 4) di insegnare Discipline grafico-pubblicitarie (classe di concorso A-10), purché siano in possesso anche di: “diploma di maturità d'arte applicata o diploma di magistero conseguiti nella sezione di: arte della fotografia, arte della fotografia artistica, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria; oppure congiunti a diploma di tecnico della cinematografia e della televisione della corrispondente specializzazione o a diploma di maturità professionale per tecnico della grafica e della pubblicità o di grafica pubblicitaria o di grafica pubblicitaria e della fotografia; oppure congiunti a diploma di maturità d'arte applicata o diploma di magistero o a diploma di maestro d'arte (conseguito entro il 6/7/1974) conseguiti nella sezione di arte della serigrafia, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria, arte della grafica pubblicitaria, arti grafiche, grafica pubblicitaria, arte pubblicitaria, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte della stampa, tipografia applicata o diploma di liceo artistico (indirizzo grafica).”.

Orbene, l'odierna ricorrente è in possesso del Diploma di Liceo Artistico, progetto Sperimentale Michelangelo, indirizzo “Pittura e Decorazione Pittorica”.

Nell'ambito del curriculum le materie di indirizzo compaiono le materie di Geometria Descrittiva, progettazione e laboratorio.

Il progetto Sperimentale Michelangelo, indirizzo "Pittura e Decorazione Pittorica", a seguito del riordino dei Licei, disposto con Decreto Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010, è confluito nel "DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE" (cfr. Allegato I del D.P.R. n. 89/2010).

Inoltre, nell'allegato L ("TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI TITOLI DI STUDIO IN USCITA DAI PERCORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELL'ORDINAMENTO PREVIGENTE CON I TITOLI DI STUDIO IN USCITA DAI PERCORSI LICEALI DEL NUOVO ORDINAMENTO"), è espressamente previsto che il Diploma di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo Artistico - Progetto Michelangelo, indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, corrisponde al Diploma di Liceo Artistico, Indirizzo Arti Figurative.

Il citato D.P.R. (cfr. Art. 4), ha previsto che "2. Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

a. arti figurative;

b. architettura e ambiente;

c. design;

d. audiovisivo e multimediale;

e. grafica;

f. scenografia.

3. Gli indirizzi si caratterizzano rispettivamente per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale:

a. laboratorio della figurazione, nel quale lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti figurative;

b. laboratorio di architettura, nel quale lo studente acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione specifici dell'architettura e delle problematiche urbanistiche;

c. laboratorio del design, articolato nei distinti settori della produzione artistica, nel quale lo studente acquisisce le metodologie proprie della progettazione di oggetti;

d. laboratorio audiovisivo e multimediale, nel quale lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, audiovisiva e multimediale;

e. laboratorio di grafica, nel quale lo studente acquisisce la padronanza delle metodologie proprie di tale disciplina;

f. laboratorio di scenografia, nel quale lo studente acquisisce la padronanza delle metodologie proprie della progettazione scenografica.

...

6. Il piano degli studi del liceo artistico e dei relativi indirizzi è definito dall'Allegato B al presente regolamento."

Fatta tale doverosa premessa, occorre rilevare che, dall'esame dei quadri orari (Allegato B del D.P.R. n. 89/2010) si evince che l'indirizzo arti figurative si caratterizza per la presenza del "laboratorio della figurazione" e dell'insegnamento di "Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree", mentre l'indirizzo grafica si caratterizza per il "laboratorio di grafica" e per l'insegnamento di "Discipline grafiche".

Mentre, le restanti materie sono uguali in entrambi gli indirizzi.

In considerazioni di quanto sin qui esposto, ne consegue che il percorso di studi di scuola secondaria di secondo grado seguito dalla ricorrente difetterebbe, ai fini dell'accesso alla classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie, delle sole discipline d'insegnamento di “laboratorio di grafica” e “Discipline grafiche”.

Tuttavia, al riguardo preme rappresentare che l'odierna ricorrente, durante il corso di Laurea Specialistica in Architettura ha sostenuto diversi esami rientranti nell'ambito del Settore Scientifico Disciplinare ICAR/17 – DISEGNO, Settore Concorsuale 08/E1 – DISEGNO.

Segnatamente, ella ha sostenuto gli esami di: Tecnica della Rappresentazione (1° anno, 2 CFU), Disegno dell'Architettura (1° anno, 6 CFU), Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva (2° anno, 6 CFU), Rilievo dell'Architettura (3° anno, 6 CFU), Rilievo urbano e ambientale (4° anno, 4 CFU).

Ebbene, con riguardo al settore scientifico disciplinare ICAR/17 DISEGNO, occorre rilevare che i contenuti scientifico-disciplinari riguardano la rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente, nella sua ampia accezione di mezzo conoscitivo delle leggi che governano la struttura formale, di strumento per l'analisi dei valori esistenti, di atto espressivo e di comunicazione visiva dell'idea progettuale alle diverse dimensioni scalari. Comprendono i fondamenti geometrico descrittivi del disegno e della modellazione informatica, le loro teorie ed i loro metodi, anche nel loro sviluppo storico; il rilievo come strumento di conoscenza della realtà architettonica, ambientale e urbana, le sue metodologie dirette e strumentali, le sue procedure e tecniche, anche digitali, di restituzione metrica, morfologica, tematica; il disegno come linguaggio grafico, info grafico e multimediale, applicato al processo progettuale dalla formazione dell'idea alla sua definizione esecutiva. [Allegato B (D.M. 4 ottobre 2000) DECLARATORIE DESCRIZIONE DEI CONTENUTI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI DEI SETTORI DI CUI ALUART. 1 DEL D.M. 23 DICEMBRE 1999)].

Inoltre, il settore concorsuale 08/E1: DISEGNO si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa inerente la rappresentazione dell'architettura, della città e dell'ambiente, nella sua più ampia accezione di mezzo conoscitivo delle leggi che governano la struttura formale, di strumento per l'analisi dei valori esistenti, di atto espressivo e di comunicazione visiva dell'idea progettuale alle diverse dimensioni scalari. Studia altresì i fondamenti scientifici del disegno, della modellazione informatica, della rappresentazione virtuale e di reverse modeling, le loro teorie ed i loro metodi, sia innovativi che nel loro sviluppo storico; il rilievo come strumento di conoscenza della realtà architettonica, urbana e ambientale, le sue metodologie dirette e strumentali fino alle più avanzate, le sue procedure e tecniche, anche digitali, di restituzione metrica, morfologica, tematica; il disegno come linguaggio grafico, infografico e multimediale, applicato al processo progettuale dalla formazione dell'idea alla sua definizione esecutiva. [DM 29 luglio 2011 n. 336 - Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15. Legge 30 dicembre 2010, n. 240].

Pertanto, preme evidenziare che l'esame di “Rilievo Urbano e Ambientale - 4 CFU”, sostenuto dalla ricorrente, prevedeva quali obiettivi formativi: **“Lo studente dovrà possedere le competenze adeguate per il rilievo di spazi urbani e il disegno a mano libera e geometrico-descrittivo, dei software grafici e multimediali e delle nuove tecnologie ed essere in grado di individuare e coordinare le interconnessioni tra il linguaggio grafico (graphic design) ed il prodotto o ente da pubblicizzare o valorizzare, il testo da strutturare o illustrare per gli utenti finali. Dovrà in conclusione essere in grado di padroneggiare le tecniche informatiche (disegno vettoriale, fotoritocco, impaginazione, web publishing, etc.), di gestire autonomamente l'intero iter progettuale di un**

prodotto grafico-visivo cartaceo, digitale o web, dalla individuazione del prodotto o testo di riferimento alla realizzazione del prodotto di divulgazione, passando dagli schizzi preliminari, dai bozzetti grafici, dai layout, dalla composizione del testo, dalla elaborazione digitale, dai metodi di pubblicazione, etc, coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio”.

Inoltre, il citato esame richiedeva la rappresentazione dei risultati raggiunti con un piano di comunicazione visiva, infografica e infodesign marchi, depliant, locandine e manifesti (A tal fine si allega il prodotto dell'esame di “Rilievo urbano e ambientale”).

Ebbene, da quanto detto, appare evidente che la formazione universitaria acquisita dalla ricorrente comprende, di gran lunga, quella acquisibile al termine di un percorso di studi del Liceo artistico, indirizzo grafica.

Pertanto, risulta del tutto irragionevole ed immotivato non consentire alla ricorrente la partecipazione alla procedura concorsuale per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie, solo perché il titolo congiunto alla Laurea in Architettura posseduto dalla ricorrente, ovvero il Diploma di Liceo artistico, riguarda un indirizzo solo parzialmente diverso da quello richiesto dal D.P.R. n. 19/2016, nonostante ella, come poc'anzi dimostrato, risulti essere in possesso di una formazione universitaria superiore e/o comunque assorbente rispetto a quella ottenibile al termine di un percorso liceale.

Da ciò ne discende l'illegittimità delle disposizioni di cui alla tabella A allegata al D.P.R. 19/2016, in quanto viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui non consentono ai candidati in possesso della Laurea Specialistica in Architettura (classe n. 4/S) e del Diploma di Liceo Artistico Sperimentale Michelangelo indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, in possesso di una comprovata formazione universitaria in grafica, di accedere all'insegnamento di Discipline grafico-pubblicitarie, classe di concorso A010.

Infatti, il percorso di studi seguito dalla ricorrente durante il Corso di Laurea Specialistica in Architettura, comprensivo di specifici esami di Disegno grafico, garantisce, indiscutibilmente, alla stessa l'acquisizione di competenze specifiche richieste per l'insegnamento di “Discipline grafico-pubblicitarie – A010”.

*Tuttavia, la tabella A allegata al D.P.R. 19/2016 consente ai laureati in Architettura di accedere alla classe di concorso A010 solo a condizione che gli stessi siano in possesso del Diploma di Liceo Artistico ad **indirizzo grafica**.*

Tale preclusione appare, quindi, incomprensibile in punto di ragionevolezza, soprattutto nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, il docente sia in possesso di una formazione universitaria superiore e/o comunque assorbente rispetto a quella ottenibile al termine di un percorso di studi di liceo artistico ad indirizzo grafica.

Si concretizza una discriminazione basata sostanzialmente sull'indirizzo di studi del percorso liceale e ciò anche in presenza di un percorso universitario comprensivo di insegnamenti riguardanti la grafica e il disegno grafico.

Senza considerare, per di più, che quel medesimo docente – che nella maggior parte dei casi ha già insegnato la materia “Discipline grafico-pubblicitarie – A010” come supplente, come nel caso in esame – non potrebbe poi partecipare al concorso che è stato bandito proprio per stabilizzare i docenti.

Ed è proprio quanto avvenuto nella fattispecie in esame, la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria in oggetto in quanto il diploma posseduto dalla stessa, quale titolo congiunto, non corrisponde all'indirizzo grafica.

Ora, premesso che nel provvedimento di esclusione impugnato non si fa alcun riferimento al D.P.R. n. 19/2016, tuttavia l'esclusione della ricorrente è scaturita proprio dalle previsioni di cui alla Tabella A allegata al medesimo D.P.R., atteso che sia il verbale n. 10 della Commissione giudicatrice che l'email dell'At di Napoli richiamano espressamente tale DPR.

Ne discende allora l'illogicità e l'irragionevolezza delle disposizioni di cui alla Tabella A allegata al D.P.R. n. 19/2016 e, conseguentemente, dei provvedimenti impugnati che su di esse si fondano.

Invero, il percorso di studi seguito dalla ricorrente durante il Corso di Laurea Specialistica in Architettura, comprensivo di specifici esami di Disegno grafico, garantisce, indiscutibilmente, alla stessa l'acquisizione di competenze specifiche richieste per l'insegnamento di "Discipline grafico-pubblicitarie – A010".

Non sussiste alcuna valida ragione per impedire alla ricorrente di partecipare al concorso de quo per la prefata classe di concorso A010.

Inoltre, tale decisione si pone in contrasto con i principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi (art. 97) e di diritto al lavoro (cfr. artt. 4 e 35 per ciò che rileva in questa sede), i quali impongono di prevedere restrizioni alle posizioni giuridiche che essi sottendono solo qualora vi siano effettivamente ragioni giustificative in tal senso.

Senza contare che la docente Marzocchella ha superato la prova orale prevista dal bando di concorso, peraltro con un punteggio alto, dimostrando di possedere le competenze e le conoscenze necessarie ad impartire ai discenti l'insegnamento di "Discipline grafico-pubblicitarie – A010".

Anche per tale ragione, la decisione di escludere la ricorrente dal concorso in oggetto, risulta essere del tutto irragionevole e contraddittoria.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale de qua determinano una patente violazione del principio dell'affidamento.

La ricorrente, infatti, per anni ha prestato servizio sulla classe di concorso A010 e confidava di possedere un titolo idoneo per l'accesso alla medesima classe di concorso.

Tale affidamento, peraltro, è stato ingenerato anche dalla condotta posta in essere dalle Amm.ni Scolastiche in cui, negli anni, la ricorrente ha prestato servizio, le quali non hanno mai posto alcun limite, ai fini dell'accesso all'insegnamento, al titolo posseduto dalla stessa docente.

Anzi, con Decreto prot. 0003119 del 29/03/2021 dell'I.S. "D'Este-Caracciolo" di Napoli e con Decreto prot. n. 0011431 del 02/12/2022 dell'I.S. "Archimede" di Napoli, è stata confermata la corrispondenza del titolo di accesso alla classe di concorso A010 e dei servizi dichiarati dalla ricorrente in occasione dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), sia per il biennio 2020/2022 che per il biennio 2022/2024.

Risulta evidente, quindi, che la ricorrente aveva fatto legittimo affidamento sul titolo posseduto e confidava di possedere un titolo valido per l'accesso all'insegnamento sulla classe di concorso A010.

Invero, il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini. La protezione di tale principio viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui «l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto» (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

E con accenti analoghi si è espressa pure la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino «è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa» (Cassazione, sez. trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513).

Ma non solo!!

Nel corso degli anni, ovvero dall'a.s. 2019/2020, la ricorrente e la P.A. scolastica hanno stipulato diversi contratti di lavoro a tempo determinato.

Durante questi anni, la docente ha reso un soddisfacente servizio nell'ambito della funzione didattica per la quale è stata assunta facendo trarre un vantaggio alla collettività scolastica e per essa alle istituzioni statali nelle quali il servizio è stato reso.

Ebbene, oggi, a distanza di tempo, l'Amm.ne ritiene che i titoli posseduti dalla ricorrente non siano validi ai fini dell'accesso alla classe di concorso A010.

Come a dire che la stessa P.A., in tutti questi anni, ha reiteratamente errato nel ritenerla idonea all'insegnamento, affidandole continuamente incarichi di insegnamento.

Pertanto, giova sottolineare che gli incarichi di insegnamento espletati dalla ricorrente sono stati conferiti dall'Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli.

L'AT di Napoli ha nominato la docente in parola attingendo dalle GPS.

L'inserimento nelle GPS è avvenuto sulla base di una valutazione compiuta ex ante sulla piena validità del titolo di studio vantato dalla ricorrente.

In altri termini, l'ATP, prima di inserire la docente nelle graduatorie, hanno dovuto verificare la spendibilità del titolo di studio posseduto dalla ricorrente ai fini dell'accesso all'insegnamento per la classe di concorso A010.

Pertanto – si ripete - i Dirigenti Scolastici delle scuole in cui ha prestato servizio la ricorrente hanno confermato la corrispondenza del titolo di accesso alla classe di concorso A010 e dei servizi dichiarati dalla ricorrente in occasione dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), sia per il biennio 2020/2022 che per il biennio 2022/2024.

E' evidente, quindi, che l'Amm.ne ha più volte verificato il titolo di studio della ricorrente, sia in occasione dell'inserimento nelle graduatorie provinciali, sia all'atto della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato.

Ebbene, a distanza di anni, l'Amm.ne non può, oggi, ritenere non valido il titolo di accesso all'insegnamento posseduto dalla ricorrente, atteso che ella, confidando sulla correttezza dell'operato della P.A., aveva fatto

affidamento sulla spendibilità del titolo stesso.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri che la ricorrente, per effetto dell'esclusione dalla procedura concorsuale straordinaria non è stata inserita nella graduatoria di merito.

Appare evidente, quindi, il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza dell'esclusione della ricorrente dal concorso.

Invero, l'esclusione della docente dalla procedura concorsuale impedirà alla stessa di essere assunta in ruolo nei prossimi mesi.

L'ammissione dell'odierna ricorrente al concorso impedirebbe l'annullamento del concorso laddove il ricorso venisse accolto nel merito.

Ebbene, nel bilanciamento degli interessi privati dei candidati ammessi e dell'interesse pubblico ad evitare il rifacimento della procedura concorsuale, l'ago della bilancia propende irrimediabilmente verso quest'ultimo.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziaria escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti. È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Ciò che importa è che si giunga al merito re adhuc integra, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.

Allo stato dei fatti, l'inclusione della ricorrente nella graduatoria di merito comporterebbe il passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione della ricorrente al concorso, l'Amm.ne evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione del candidato, e di assistere impotente alla "invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione richiamata, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare presentata dai ricorrenti, non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza stessa, almeno sotto il profilo del periculum in mora.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento.

Invero, ciò che conta è scongiurare il pericolo "che possa maturare l'irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale o di essere inserito in una graduatoria" (Cfr. Consiglio, Sez. VI 27.5.2005 n. 2733).

Ma non solo!!

*A causa dell'illegittima esclusione dal concorso la docente non potrà **essere assunta a tempo indeterminato.***

Il danno alla professionalità che ne deriva alla ricorrente dall'applicazione dei provvedimenti impugnati, comporta un inevitabile ridimensionamento dei vari aspetti della vita professionale della stessa, i quali rappresentano un fardello peggiorativo di preparazione e conoscenza, diretto ad interferire negativamente nelle infinite espressioni della sua attività lavorativa.

Ciò rappresenta un danno non risarcibile neppure attraverso la piena restitutio in integrum.

Si può dire, infatti, che solo dall'esercizio pratico di una certa professionalità deriva la gratificazione di una serie di cognizioni teorico – pratiche che finiscono per determinare una specifica attitudine del soggetto stesso a praticare un'arte, un mestiere o una professione e, perciò, il mancato espletamento dell'attività lavorativa può comportare una diminuzione dell'attitudine già costituente il patrimonio di attitudini di una persona.

Il danno professionale, infatti, può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impovertimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore sia nel pregiudizio subito per perdita di chance, inteso come mancata possibilità di acquisire una maggiore capacità ed esperienza professionale.

Nel caso di specie, il mancato svolgimento dell'attività lavorativa impedirà alla ricorrente di conseguire una maggiore esperienza nel profilo professionale di docente, ma soprattutto priverà la stessa di un ulteriore periodo per conseguire un maggiore sviluppo professionale.

*In tal senso la giurisprudenza ordinaria ha chiarito che **"risulta determinante, ai fini della valutazione dell'urgenza, il pregiudizio di carattere professionale e morale comunque conseguente al mancato svolgimento delle funzioni nel tempo occorrente per la definizione di un giudizio di merito"** (Cfr. Tribunale Salerno, Sez. Lavoro, ord.za collegiale, cron. n. 46/08, R. Recl. N.15/2008).*

Pertanto, appare opportuno ordinare all'Amm.ne resistente di ammettere con riserva l'odierna ricorrente al concorso e, conseguentemente, inserire con riserva la stessa docente nella graduatoria di merito del medesimo concorso, al fine di evitare che ella sia irrimediabilmente e definitivamente esclusa dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

P.Q.M.,

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, attiene a rapporto di pubblico impiego e il contributo dovuto è di euro 650,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per la ricorrente, giusta procura in calce. ”.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi adottati fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri che la ricorrente, per effetto dell'esclusione dalla procedura concorsuale straordinaria non è stata inserita nella graduatoria di merito.

Appare evidente, quindi, il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza dell'esclusione della ricorrente dal concorso.

Invero, l'esclusione della docente dalla procedura concorsuale impedirà alla stessa di essere assunta in ruolo nei prossimi mesi.

L'ammissione dell'odierna ricorrente al concorso impedirebbe l'annullamento del concorso laddove il ricorso venisse accolto nel merito.

Ebbene, nel bilanciamento degli interessi privati dei candidati ammessi e dell'interesse pubblico ad evitare il rifacimento della procedura concorsuale, l'ago della bilancia propende irrimediabilmente verso quest'ultimo.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziaria escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti. È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.

Allo stato dei fatti, l'inclusione della ricorrente nella graduatoria di merito comporterebbe il passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione della ricorrente al concorso, l'Amm.ne evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione del candidato, e di assistere impotente alla "invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione richiamata, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare presentata dai ricorrenti, non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza stessa, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento.

Invero, ciò che conta è scongiurare il pericolo "che possa maturare l'irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale o di essere inserito in una graduatoria" (Cfr. Consiglio, Sez. VI 27.5.2005 n. 2733).

Ma non solo!!

A causa dell'illegittima esclusione dal concorso la docente non potrà **essere assunta a tempo indeterminato.**

Il danno alla professionalità che ne deriva alla ricorrente dall'applicazione dei provvedimenti impugnati, comporta un inevitabile ridimensionamento dei vari aspetti della vita professionale della stessa, i quali rappresentano un fardello peggiorativo di preparazione e conoscenza, diretto ad interferire negativamente nelle infinite espressioni della sua attività lavorativa.

Ciò rappresenta un danno non risarcibile neppure attraverso la piena restitutio in integrum.

Si può dire, infatti, che solo dall'esercizio pratico di una certa professionalità deriva la gratificazione di una serie di cognizioni teorico – pratiche che finiscono per determinare una specifica attitudine del soggetto stesso a praticare un'arte, un mestiere o una professione e, perciò, il mancato espletamento dell'attività lavorativa può comportare una diminuzione dell'attitudine già costituente il patrimonio di attitudini di una persona.

Il danno professionale, infatti, può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore sia nel pregiudizio subito per perdita di chance, inteso come mancata possibilità di acquisire una maggiore capacità ed esperienza professionale.

Nel caso di specie, il mancato svolgimento dell'attività lavorativa impedirà alla ricorrente di conseguire una maggiore esperienza nel profilo professionale di docente, ma soprattutto priverà la stessa di un ulteriore periodo per conseguire un maggiore sviluppo professionale.

In tal senso la giurisprudenza ordinaria ha chiarito che ***“risulta determinante, ai fini della valutazione dell'urgenza, il pregiudizio di carattere professionale e morale comunque conseguente al mancato svolgimento delle funzioni nel tempo occorrente per la definizione di un giudizio di merito”*** (Cfr. Tribunale Salerno, Sez. Lavoro, ord.za collegiale, cron. n. 46/08, R. Recl. N.15/2008).

Pertanto, appare opportuno ordinare all'Amm.ne resistente di ammettere con riserva l'odierna ricorrente al concorso e, conseguentemente, inserire con riserva la stessa docente nella graduatoria di merito del medesimo concorso, al fine di evitare che ella sia irrimediabilmente e definitivamente esclusa dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che lo stesso è stato già versato al momento della proposizione del ricorso straordinario, giusta comunicazione di versamento del contributo unificato che si versa in atti.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per la docente Marzocchella Valeria, giusta procura in calce.

Avv. Pasquale Marotta

PASQUALE
E
MAROTTA

Firmato digitalmente da
PASQUALE
MAROTTA
Data: 2023.07.06
17:25:14 +02'00'



Bonifico Ordinario

Il bonifico è stato inserito, sarà spedito dopo l'autorizzazione della Banca.

Ordinante

Data Inserimento Disposizione: 06/07/2023
Data Valuta Addebito: 06/07/2023
No. rapporto: IT64X0307502200CC8500812703
Ordinante: MAROTTA PASQUALE

Estremi del bonifico

Divisa: EUR
Importo: 100,00
Data Valuta Accredito: 07/07/2023
Commissioni: 0,00
Spese: 0,00
Penale Antergata: 0,00
Penale Coordinate: 0,00
Importo Totale: 100,00
CRO: 59694637903
ID: 5969463790300000480220014900IT

Beneficiario

Cognome e Nome/
Ragione Sociale: TESORERIA DELLO STATO
Indirizzo:
Cap/Loc/Provincia/Stato: 00100 / ROMA / RM /
Stato di Residenza: IT
Coordinate Bancarie: IT94M0100003245348013355004 - BITAITRRENT
Banca: BANCA D'ITALIA
Filiale: VERSAMENTI DI TESORERIA - BON
Indirizzo Filiale: VIA MILANO, 60 G
Causale: PUBB.PROCL. RG N 8280/2023 MIUR+USR.MARZOCHELLA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
VIA PONTE DELLA MADDALENA, 55 NAPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

3

PASQUALE
MAROTTA

Firmato digitalmente
da PASQUALE
MAROTTA
Data: 2023.07.06
17:25:58 +02'00'

VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *"Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"* e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, ed in particolare l'articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni;

VISTI il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e successive modificazioni e il Regolamento Generale sulla protezione dei dati n. 2016/679;

VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante *"Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e in particolare l'articolo 1;

VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante *"Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria"*;

VISTO il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l'articolo 59, comma 9 bis, come sostituito dall'articolo 5, comma 3 quinquies, del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che *"È bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici"*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione 28 aprile 2022, n. 108, recante *"Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73"*, ed in particolare gli articoli 11-16, relativi ai requisiti e alla costituzione delle Commissioni giudicatrici;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione 6 maggio 2022, n. 1081, recante *"Procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106"*;

VISTO il Decreto dipartimentale 21 giugno 2022, n. 1493, recante *"Aggregazioni interregionali relative alla Procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in attuazione dell'art. 2 comma 2 del D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022"*;

VISTO l'art. 3 del D.M. 108/2022, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati;

VISTO l'art. 4 del D.M. 108/2022, concernente la prova disciplinare del concorso;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

VIA PONTE DELLA MADDALENA, 55 NAPOLI

VISTI gli Allegati A e B al D.M. 108/2022, concernenti, rispettivamente, i programmi di esame e la valutazione dei titoli;

VISTO l'art. 9 del D.M. n. 108/2022, inerente le modalità di compilazione delle graduatorie di merito ed in particolare il comma 3, in forza del quale *"Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando di cui all'articolo 10. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487"*;

VISTO il proprio Decreto di costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe A010 "DISCIPLINE GRAFICO - PUBBLICITARIE";

VISTI gli atti di valutazione della prova disciplinare e di valutazione titoli, predisposti dalla Commissione giudicatrice di cui sopra;

VISTO il verbale n. 10 del 29/11/2022, con cui la Commissione giudicatrice, a seguito delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati partecipanti alla procedura, ha proposto l'esclusione delle aspiranti Chiarolanza Raffaella e Marzocchella Valeria poiché sprovviste dei requisiti di ammissione ex art. 3 comma 4 del citato D.D. 1081/2022;

VISTO il proprio Decreto prot. 45621 del 02/12/2022, con cui le sopra indicate candidate sono state escluse ex art. 3 comma 4 del citato D.D. 1081/2022;

VISTA la graduatoria compilata dalla suddetta Commissione per la procedura concorsuale, relativa alla classe A010 "DISCIPLINE GRAFICO - PUBBLICITARIE";

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla vigente normativa, in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati

DECRETA

Art. 1) È approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A010 "DISCIPLINE GRAFICO - PUBBLICITARIE" per la Regione Campania, allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo dell'Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE

Ettore Acerra

Documento firmato digitalmente da ACERRA ETTORE

C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

All'albo

Responsabili del procedimento:

Luisa Franzese - Dirigente Ufficio VI

Martina Addolorato - Funzionario Ufficio VI

e-mail: martina.addolorato1@istruzione.it

Maria Cuciniello - Funzionario Ufficio VI

e-mail: maria.cuciniello6@istruzione.it

Amalia Russo - Funzionario Ufficio VI

e-mail: amalia.russo36@istruzione.it

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Concorso straordinario DDG 1081/2022 - art 59 c.9bis DL 73/2021 - graduatoria di merito

Regione destinataria domanda: **CAMPANIA**

Classe di concorso: **A010 - DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE**

Pos.	Cognome	Nome	data nascita	Incluso con riserva	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Precedenza*
1	COLUCCI	FRANCESCO GIOVANNI	02/06/1984		97,00	35,00	132,00	
2	NAPPI	ELENA	08/06/1986		96,00	28,25	124,25	
3	CAPUANO	ANTONIO	21/09/1988		95,00	28,75	123,75	X
4	DELLA PUCA	VINCENZO	26/04/1986		95,00	28,75	123,75	
5	NIUTTA	MARGHERITA	13/07/1978		97,00	24,00	121,00	
6	IACOMINO	CLAUDIA	09/11/1986		98,00	18,75	116,75	
7	GIAMÉ	ANTONIO	05/04/1986		90,00	25,00	115,00	
8	ALINEI	GABRIELLA	05/05/1984		80,00	34,50	114,50	
9	VIOLANO	FRANCESCO PAOLO	09/04/1990		90,00	23,75	113,75	
10	VISCIANO	AMELIA	25/04/1985		95,00	13,75	108,75	
11	PICARIELLO	VINCENZO	22/03/1975		86,00	20,25	106,25	
12	CIOTOLA	FRANCESCO	12/12/1979		75,00	30,00	105,00	
13	BASSOLINO	ELISABETTA	30/03/1976		75,00	28,75	103,75	
14	RANIERI	HARMONY	03/10/1981		70,00	25,00	95,00	X
15	ERRICO	PASQUALE	24/10/1981		80,00	15,00	95,00	X
16	CARUSO	ANGELO PIO	24/10/1985		70,00	25,00	95,00	

* Precedenza a parità di punteggio (art 5 c.4,5 DPR 487/84 - art 2 L.191/1998)

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 3226/2023 della Sezione Terza Bis del TAR Lazio – Roma, depositata in data 23 giugno 2023, sul ricorso R.G. n. 8280/2023.

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta

ELENCO NOMINATIVO DEI CONTROINTERESSATI

I controinteressati sono tutti i docenti inseriti nella graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale straordinaria, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, indetta con D.D. del 6 maggio 2022, n. 1081, per la Regione Campania classe di concorso *A010 “DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE”* e, segnatamente:

Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Incluso con riserva	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio totale
1	Colucci	Francesco Giovanni	02/06/1984		97,00	35,00	132,00
2	Nappi	Elena	8/06/1986		96,00	28,25	124,25
3	Capuano	Antonio	21/09/1988		95,00	28,75	123,75
4	Della Puca	Vincenzo	26/04/1986		95,00	28,75	123,75
5	Niutta	Margherita	13/07/1978		97,00	24,00	121,00
6	Iacomino	Claudia	09/11/1986		98,00	18,75	116,75
7	Giamè	Antonio	05/04/1986		90,00	25,00	115,00
8	Alinei	Gabriella	05/05/1984		80,00	34,50	114,50
9	Violano	Francesco Paolo	09/04/1990		90,00	23,75	113,75
10	Visciano	Amelia	25/04/1985		95,00	13,75	108,75
11	Picariello	Vincenzo	22/03/1975		86,00	20,25	106,25
12	Ciotola	Francesco	12/12/1979		75,00	30,00	105,00
13	Bassolino	Elisabetta	30/03/1976		75,00	28,75	103,75
14	Ranieri	Harmony	03/10/1981		70,00	25,00	95,00
15	Errico	Pasquale	24/10/1981		80,00	15,00	95,00
16	Caruso	Angelo Pio	24/10/1985		70,00	25,00	95,00

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 3226/2023 della Sezione Terza Bis del TAR Lazio – Roma, depositata in data 23 giugno 2023, sul ricorso R.G. n. 8280/2023.

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta

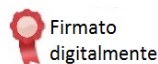
**PASQUALE
MAROTTA**  Firmato digitalmente da
PASQUALE MAROTTA
Data: 2023.07.06
17:26:38 +02'00'

Pubblicato il 23/06/2023

PASQUAL
E
MAROTTA

Firmato digitalmente
da PASQUALE
MAROTTA
Data: 2023.07.06
17:27:31 +02'00'

N.03226 ~~2023~~ REG.PROV.CAU.
N. 08280/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8280 del 2023, proposto da Valeria Marzocchella, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, Commissione Giudicatrice della Procedura Concorsuale Straordinaria, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Angelo Pio Caruso, Pasquale Errico, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti e provvedimenti:

a) del Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0045621 del 02/12/2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, con il quale si dispone: “... Art. 2 Per le ragioni citate in premessa, le aspiranti ... Marzocchella Valeria sono escluse dalla partecipazione alla procedura concorsuale, bandita con D.D. 1081/2022, gestita dall'USR Campania, per la classe di concorso A010 “DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE” ;

b) del verbale n. 10 del 29/11/2022, trasmesso alla ricorrente in data 10/03/2023, con il quale la Commissione giudicatrice, a seguito delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati partecipanti alla procedura, ha proposto l'esclusione dell'aspirante Marzocchella Valeria per la seguente motivazione: “...per la docente MARZOCHELLA Valeria, come disposto dal DPR 19/2016, la laurea specialistica DM 22/2005 in architettura e ingegneria edile richiede un titolo congiunto consistente in diploma di maturità d'arte applicata conseguito nelle seguenti sezioni: arte della fotografia, arte della fotografia artistica, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria. La candidata de qua, in possesso di un titolo congiunto in indirizzo differente da quelli indicati, e precisamente pittura e decorazione pittorica, non può essere ammessa.”;

c) dell'email del 28/11/2022 inviata dall'USR Campania – Ufficio VI A.T. Napoli alla Commissione Giudicatrice, trasmesso alla ricorrente in data 10/03/2023 unitamente al verbale n. 10 del 29/11/2022, con la quale la dott.ssa Russo Amalia dell'AT di Napoli, in merito ad una richiesta di chiarimenti formulata dalla Commissione giudicatrice, rappresenta che “...per la docente Marzocchella Valeria, come disposto dal DPR 19/2016, la laurea specialistica DM 22/2005 in architettura e ingegneria edile richiede un titolo congiunto consistente in diploma di maturità d'arte applicata conseguito nelle seguenti sezioni: arte della fotografia, arte della fotografia artistica, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria. La candidata de qua, in possesso di un titolo congiunto in indirizzo differente da quelli indicati, e precisamente pittura e decorazione pittorica, non

potrà pertanto essere ammessa.” ;

d) del Decreto prot m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045959 del 06/12/2022, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, con il quale si dispone l'approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A010 “DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE” per la Regione Campania, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente nella graduatoria allegata;

e) della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A010 “DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE” per la Regione Campania, allegata al Decreto impugnato *sub c)*, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente;

f) del Decreto n. 1081 del 06/05/2022 del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di indizione della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, nella parte in cui, all'art. 3, rubricato “Requisiti di ammissione”, prevede: “1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; ...”, se e per quanto non consente ai candidati in possesso della Laurea Specialistica in Architettura (classe n. 4/S) e del Diploma di Liceo Artistico Sperimentale Michelangelo indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, in possesso di una comprovata formazione universitaria in grafica, di accedere alla procedura

concorsuale straordinaria per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie;

g) del Decreto Ministeriale n. 108/2022 del Ministero dell'Istruzione, recante “ Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”, nella parte in cui all'art. 3, stabilisce che “Ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto- legge, sono ammessi a partecipare alla procedura straordinaria di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente” se e per quanto non consente ai candidati in possesso della Laurea Specialistica in Architettura (classe n. 4/S) e del Diploma di Liceo Artistico Sperimentale Michelangelo indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, in possesso di una comprovata formazione universitaria in grafica, di accedere alla procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie;

h) della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non consente ai candidati in possesso della Laurea Specialistica in Architettura (classe n. 4/S) e del Diploma di Liceo Artistico Sperimentale Michelangelo indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, in possesso di una comprovata formazione universitaria in grafica, di accedere alla procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A010 – Discipline

grafico- pubblicitarie;

i) nonché gli atti preordinati, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Uff Scolastico Reg Campania Ambito Terr per la Provincia di Napoli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la ricorrente, dopo aver superato la prova orale prevista dal bando di concorso, è

stata esclusa con il decreto gravato dalla procedura concorsuale indetta con D.M. 108/2022 (procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, c)), cui aveva partecipato per la classe di concorso *A010 – Discipline grafico-pubblicitarie*, in ragione della mancanza dei requisiti di ammissione *ex art. 3, comma 4, del D.D. n. 1081/2022*;

Rilevato che l'assenza dello specifico titolo di accesso per la classe di concorso oggetto della procedura deriva – come anche dedotto dalla parte ricorrente – dalla previsione di cui alla Tabella A del d.P.R. n. 19 del 2016, ai sensi del quale i candidati in possesso di Laurea Specialistica in Architettura e Ingegneria edile (LS 4) – come è il caso della ricorrente – al fine di accedere all'insegnamento delle Discipline grafico-pubblicitarie (classe di concorso A-10), devono essere in

possesto anche di un titolo congiunto (specificato nella nota 1 della Tabella A e comprendenti, tra l'altro, *“diploma di maturità d'arte applicata o diploma di magistero*

conseguiti nella sezione di: arte della fotografia, arte della fotografia artistica, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria; [...] oppure congiunti a diploma di maturità d'arte applicata o diploma di magistero o a diploma di maestro d'arte (conseguito entro il 6/7/1974) conseguiti nella sezione di arte della serigrafia, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria, arte della grafica pubblicitaria, arti grafiche, grafica pubblicitaria, arte pubblicitaria, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte della stampa, tipografia applicata o diploma di liceo artistico (indirizzo grafica);”);

Rilevato che la ricorrente, pur non possedendo il titolo congiunto richiesto – avendo conseguito un diploma di liceo artistico nell'indirizzo delle 'arti figurative', diverso da quello indicato – sostiene tuttavia che gli esami sostenuti nel corso di laurea siano equivalenti e idonei a costituire un titolo di accesso;

Ritenuto che, ad un sommario esame tipico della fase cautelare, il ricorso non pare assistito da un apprezzabile *fumus*, emergendo dagli atti l'assenza del titolo richiesto per l'accesso alla classe di concorso di interesse e dovendo rinviare alla fase propria del merito l'esame del dedotto rilievo circa la eventuale equivalenza dei titoli posseduti;

Ritenuto necessario procedere ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso di interesse per la parte ricorrente;

Ritenuti sussistenti i presupposti contemplati dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019;

Ritenuto, infine, di rinviare al merito ogni decisione sulle spese, anche della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare e dispone l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Spese al merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Giovanni Caputi, Referendario

Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Ciro Daniele Piro

IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 3226/2023 della Sezione Terza Bis del TAR Lazio – Roma, depositata in data 23 giugno 2023, sul ricorso R.G. n. 8280/2023.

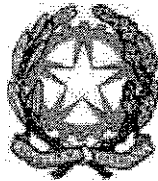
Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta

Firmato digitalmente da:MAROTTA PASQUALE
Ruolo:AVVOCATO
Motivo:firma digitale
Luogo:Caserta
Data:15/11/2019 11:57:40

Pubblicato il 06/02/2019

N. 00836/2019 REG.PROV.CAU.
N. 13917/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13917 del 2018, proposto da

Luigi Somma, Giovanni Di Palma, Gennaro Luongo, Biagio Calvi, Lorenzo Cerciello, Salvatore Zarobbio, Giovanni Zarobbio, Elio Romano, Fortunato Franzese, Michele Giugliano, Gianluca Bifulco, Gemma Nappo, Giuseppina Catapano, Francesca La Marca, Daniela Scattone, Veronica De Luca, Gennaro Caggiano, Aniello Buonaiuto, Vincente Fabian La Noce, Raffaella Paola Panico, Pasquale Saggese, Stefano Napolitano, Angelo Scudieri, Vincenzo Iovane, Errico Silverio, Cesare Romano, Antonio Capriglione, Vincenzo Laezza, Antonietta Mottola, Luigi Quatrano, Ludovica Infante, Salvatore Altezza, Rosa Petillo, Pierfrancesco Vecchione, Antonietta Sanfelice, Alessandro Isidoro Mele, Vincenzo Cannavacciulo, Alfredo Sardo, Leopoldo Annunziata, Salvatore Treno, Elia Casale, Antonio Casale, Maria Carmela De Rosa, Massimo Biondo, Carmine Maffettone, Giuseppe De Ponte, Sebastiano Furino, Antonio Rega, Massimiliano Varrenti, Tommaso Manzo, Antonio Marzocca, Francesco Amicarelli, Pasquale Paribello, Raffaele Giamundo, Valentina Allocca, Giovanna De Riggi, Stefania De Matteo, Simone Grieco,

Giovanni Di Martino, Agnese Cimmino, Angelantonio Cipullo, Antonio Cantile, Lucia Buondonno, Michele Albarella, Luigi Venturo, Michelina Caroprese, Palma Sara Moccia, Mariarosaria Feliciotti, Gina Passariello, Daniele Pianini, Ornella Di Palo, Salvatore Leonetti, Arturo Senatore, Luisa Laccheo, Domenico Guarino, Colombina Dello Russo, Gianfranco Buondonno, Giuditta Di Maio, Rosamaria Piccolo, Donha El Aouab, Raffaella Spera, Domenico Canfora, Angelica Passariello, Martina Sanzari, Mario Capossela, Nicole Chiappini, Giada Coppola, Maria Vittoria Rigamonti, Salvatore Pelo, Marco Costanzo, Mario Guzzo, Dario Sica, Vincenzo Mugnano, Brunella Calenda, Antonietta Franzese, Loredana Genovese, Carmela Nappi, Rita D'Angelo, Rocco Aliberti, Carmine Aliberti, Giuseppe Aliberti, Rosa Capasso, Maria Anna Pinchera, Chiara Del Prete, Rossella Panarelli, Lorenzo Mulas, Valentina Cichignoni, Oleg Iosifov, Antonio Napolitano, Fabiano Venerini, Chiara De Benedetto, Viviana Ferrazzano, Barbara Ciciarello, Rosa Antonietta Caruso, Sonia Mascaro, Giovanni Schimera, Giuseppe Madia, Davide Sgro, Fabio Mascaro, Emanuele Procopio, Antonio Iannaccio, Andrea Marco Moschella, Michele Panetta, Paola Villirillo, Giuseppe Scaramozzino, Natalino Viscomi, Elisabetta Procopio, Rosalia Esposito Alaia, Paolo Romano, Roberto Calabrese, Emilia Liana Minieri, Francesco Accetta, Carla Tulumieri, Francesco Paradiso, Cristina Esposito, Vanna Perri, Ciro Tarantino, Mariarosa Tarantino, Teresa Vitale, Flavia D'Auria, Maria Sorrentino, Flavia Piscopo, Gioacchino Miranda, Maria Bove, Lucia Caliendo, Elisabetta Ronga, Giovanni Di Lauro, Antonio Ferrara, Nazario Sirica, Angela Murano, Aniello Romano, Alessandro Maddaluno, Mohamad Mokiyes, Vincenzo Battimelli, Mirco Turina, Stefano Squizzato, Daniela Abagnale, Nunzia Nunziata, Antonella Parisi, Anna Nappi, Marianna Ferretti, Vincenzo Esposito, Benedetta Calderaro, Michele Ciarlariello, Oreste Casalino, Luigi Buonaguro, Rosa Aliperti, Giuliano Acerra, Flora Delli Gatti, Sara Gerrato, Vincenzo Bevaqua, Elena Cimmino, Carla Martone, Francesca Esposito, Salvatore Napolitano, Antonio Fato, Mirko

Menna, Sabrina De Rosa, Maria Cristina D'Angelo, Clara Novi, Pasquale Monte, Giorgia Azzolini, Daniele Folegnani, Gianluca Minieri, Barbara Vuocolo, Giovanna Allocca, Francesco Albertini, Felice Morisco, Ernesto Coppola, Gianfranco Esposito Corcione, Amedeo Gesué Cangiano, Andrea Nitti, Espedito Bifulco, Daniel Napoletano, Pellegrino Fusco, Eugenio Esposito Alaia, Giovanni Carlo Rufino, Marco Dotani, Carmine Russo, Maria Russo, Michela Galasso, Dario Alfano, Alessandra Petillo, Giuseppe Pietravallo, Alessio Mileto, Annarita Nardi, Biagio Caiazzo, Giovanni Nappo, Luisa Lauri, Pasquale De Gennaro, Francesco Iavarone, Aniello Nappi, Concetta Aliperti, Luana Mattiello, Mariagrazia Meloro, Maria Rosaria Lambiase, Francesca Crescenzo, Maria Castiello, Alessandra Anna Cassese, Mirko Guida, Emilio Lanzara, Donatella Tidu, Lucia Caliendo, Vincenzo Castaldo, Marina Salerno, Maria Pellegrino, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanna Sarnacchiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Nola, via Conte Orsini n.18;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana - Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Firenze, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege

in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Uffici Scolastici Regionali non costituito in giudizio;

nei confronti

Moschetto Lucia non costituito in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, delle graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. n. 85 del 16.02.2018 pubblicate dai vari Uffici Scolastici Regionali e precisamente: Decreto AOODRPI registro ufficiale n. 12477 pubblicata il 29.08.2018 dall'USR per il Piemonte, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5447 pubblicata il 01.10.2018 dall'USR per la Lombardia, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5514 pubblicata il 08.10.2018 dall'USR per la Lombardia, Decreto AOODRCA registro ufficiale n. 229/9 pubblicata il 28.09.2018 dall'USR per la Campania, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5864 pubblicata il 29.10.2018 dall'USR per la Lombardia, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5944 pubblicata il 31.10.2018 dall'USR per la Lombardia, lesive degli interessi legittimi dei ricorrenti, nella parte in cui non includono i nominativi degli istanti che hanno inviato la domanda di partecipazione al concorso per docenti e sono in possesso di diploma tecnico pratico, in quanto non ritenuto titolo abilitante o comunque valido ai fini della partecipazione al concorso sopra specificato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana - Ufficio IX Ambito

Terr per la Provincia di Firenze e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le censure proposte non appaiono provviste di elementi di fumus boni iuris avuto riguardo ai precedenti di questa Sezione (ex plurimis ord. 7915/2018; sent. n. 6554 del 12 giugno 2018);

Ritenuta la necessità di provvedere all'integrazione del contraddittorio;

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese

note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge l'istanza cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare che liquida in € 1.000,00.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

Avv. Pasquale Marotta
Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
Via G.Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

1

Al Ministero dell'Istruzione e del Merito
Viale Trastevere, 76/A
00153 Roma

Raccomandata A/R

ILL.MO SIG. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – ROMA

Ricorre in via straordinaria al Capo dello Stato la prof.ssa Marzocchella Valeria, nata ad Aversa (CE) il 26/12/1988 e residente in Sant'Antimo (NA) alla Via Enrico Fermi, C.F. MRZVLR88T66A512Z, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRT PQL 64M14B362R), con il quale elettivamente domicilia presso il domicilio digitale dello stesso difensore, come da p.e.c. da Registri di Giustizia. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni anche a mezzo fax al numero 0823/220561, oppure all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it.

Contro

- il **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t.;
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- l'**USR per la Campania - Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli**, in persona del legale rapp.te p.t.;
- la **Commissione giudicatrice della Procedura concorsuale straordinaria** di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, indetta con

D.D. del 6 maggio 2022, n. 1081, nominata per la Regione Campania, classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie;

nonché nei confronti di

- **Caruso Angelo Pio**, residente in Avella (AV) alla via Dei Mulini n. 25, cap. 83021;
- **Errico Pasquale**, residente in Pozzuoli (NA) alla Via Vecchia Delle Vigne, 5D, cap. 80078;

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti e provvedimenti:

- a) del Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0045621 del 02/12/2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, con il quale si dispone: “... *Art. 2 Per le ragioni citate in premessa, le aspiranti ... Marzocchella Valeria sono escluse dalla partecipazione alla procedura concorsuale, bandita con D.D. 1081/2022, gestita dall'USR Campania, per la classe di concorso A010 “DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE”;*
- b) del verbale n. 10 del 29/11/2022, trasmesso alla ricorrente in data 10/03/2023, con il quale la Commissione giudicatrice, a seguito delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati partecipanti alla procedura, ha proposto l'esclusione dell'aspirante Marzocchella Valeria per la seguente motivazione: “...*per la docente MARZOCHELLA Valeria, come disposto dal DPR 19/2016, la laurea specialistica DM 22/2005 in architettura e ingegneria edile richiede un titolo congiunto consistente in diploma di maturità d'arte applicata conseguito nelle seguenti sezioni: arte della fotografia, arte della fotografia artistica, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria. La candidata de qua, in possesso di un titolo congiunto in indirizzo differente da quelli indicati, e precisamente pittura e decorazione pittorica, non può essere ammessa.*”;

- c) dell'email del 28/11/2022 inviata dall'USR Campania – Ufficio VI A.T. Napoli alla Commissione Giudicatrice, trasmesso alla ricorrente in data 10/03/2023 unitamente al verbale n. 10 del 29/11/2022, con la quale la dott.ssa Russo Amalia dell'AT di Napoli, in merito ad una richiesta di chiarimenti formulata dalla Commissione giudicatrice, rappresenta che *"...per la docente Marzocchella Valeria, come disposto dal DPR 19/2016, la laurea specialistica DM 22/2005 in architettura e ingegneria edile richiede un titolo congiunto consistente in diploma di maturità d'arte applicata conseguito nelle seguenti sezioni: arte della fotografia, arte della fotografia artistica, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria. La candidata de qua, in possesso di un titolo congiunto in indirizzo differente da quelli indicati, e precisamente pittura e decorazione pittorica, non potrà pertanto essere ammessa."*;
- d) del Decreto prot m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045959 del 06/12/2022, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, con il quale si dispone l'approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A010 "DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE" per la Regione Campania, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente nella graduatoria allegata;
- e) della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A010 "DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE" per la Regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub c), nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente;
- f) del Decreto n. 1081 del 06/05/2022 del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di indizione della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio

2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, nella parte in cui, all'art. 3, rubricato "Requisiti di ammissione", prevede: *"1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:*

a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; ...", se e per quanto non consente ai candidati in possesso della Laurea Specialistica in Architettura (classe n. 4/S) e del Diploma di Liceo Artistico Sperimentale Michelangelo indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, in possesso di una comprovata formazione universitaria in grafica, di accedere alla procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie;

- g) del Decreto Ministeriale n. 108/2022 del Ministero dell'Istruzione, recante "Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106", nella parte in cui all'art. 3, stabilisce che "Ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge, sono ammessi a partecipare alla procedura straordinaria di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:*

a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente" se e per quanto non consente ai candidati in possesso della Laurea Specialistica in Architettura (classe n. 4/S) e del Diploma di Liceo Artistico Sperimentale Michelangelo indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, in possesso di una comprovata formazione universitaria in grafica, di accedere alla procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie;

h) della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non consente ai candidati in possesso della Laurea Specialistica in Architettura (classe n. 4/S) e del Diploma di Liceo Artistico Sperimentale Michelangelo indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, in possesso di una comprovata formazione universitaria in grafica, di accedere alla procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie;

i) una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali.

FATTO

Con Decreto n. 1081 del 06/05/2022 del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, è stata bandita la procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola

secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo.

L'odierna ricorrente, in possesso della Laurea Specialistica in Architettura (classe n. 4/S), conseguita in data 13/12/2013 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, e del Diploma di Liceo Artistico, Sperimentale Michelangelo, indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, ha presentato, in data 03/06/2022, domanda di partecipazione al concorso nella Regione Campania per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie.

Il giorno 10/11/2022, la docente Marzocchella ha sostenuto la prova orale prevista dal bando di concorso presso l'Istituto Superiore "C.A. Dalla Chiesa" di Afragola (NA), conseguendo la votazione di 86/100.

Tuttavia, in data 2/12/2022, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0045621, ha disposto la sua esclusione dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D. 1081/2022, per la classe di concorso A010 "DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE".

Nella premessa del citato Decreto si legge: "**LETTO** l'art. 3 del D.M. 108/2022 e del D.D. 1081/2022, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati;...

VISTO il verbale n. 10 del 29/11/2022, con cui la Commissione giudicatrice, a seguito delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati partecipanti alla procedura, ha proposto l'esclusione delle aspiranti ... e Marzocchella Valeria;

CONSIDERATO che le candidate su indicate risultano sprovvisti dei requisiti di ammissione ex art. 3 comma 4 del citato D.D. 1081/2022;...".

Infine, con Decreto prot m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045959 del 06/12/2022, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, ha disposto l'approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A010 "DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE" per la Regione Campania.

Ebbene, la ricorrente non è stata inserita nella graduatoria allegata al citato decreto.

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come esposto in narrativa, la ricorrente, in possesso della Laurea Specialistica in Architettura (classe n. 4/S), conseguita in data 13/12/2013 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, e del Diploma di Liceo Artistico, Sperimentale Michelangelo, indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, ha presentato, in data 03/06/2022, domanda di partecipazione al concorso nella Regione Campania per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie.

Tuttavia, ella, dopo aver superato la prova orale prevista dal bando di concorso, è stata esclusa dalla procedura concorsuale con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045621 del 02/12/2022 dell'USR Campania.

Nel citato provvedimento, si riferisce esclusivamente che la candidata è risultata sprovvista dei requisiti di ammissione ex art. 3 comma 4 del D.D. 1081/2022.

Inoltre, nella premessa del medesimo provvedimento si richiama, altresì, l'art. 3 del D.M. 108/2022.

Il citato D.M. 108/2022, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come sostituito dall'articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all'art. 3, stabilisce che *“Ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge, sono*

ammessi a partecipare alla procedura straordinaria di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b. non aver partecipato alle procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 59 o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all'immissione in ruolo, ai sensi del medesimo comma;

c. avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno, anche in assenza di specializzazione, è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando quanto previsto alla lettera d);

d. avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la quale si concorre”.

Di analogo tenore è la disposizione di cui all'art. 3 del D.D. 1081/2022 (rectius: bando di concorso).

Tale ultimo articolo, rubricato “Requisiti di ammissione”, stabilisce: “*I. Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:*

a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b. non aver partecipato alle procedure di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto-legge o, pur avendo partecipato, non essere stati destinatari di una

individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma;

c. avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando quanto previsto alla lettera d);

d. avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.

2. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui al comma 1, lettera a), abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

3. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento dalla procedura concorsuale.”.

Ebbene, premesso che i richiamati articoli non esplicitano quale è il requisito di accesso per ciascuna classe di concorso, occorre allora verificare la coerenza dei titoli di studio posseduti dalla ricorrente (Laurea Specialistica in Architettura e del Diploma di Liceo Artistico, Sperimentale Michelangelo, indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica) con la classe di concorso A010-Discipline grafico-pubblicitarie.

Al riguardo, occorre rilevare che sia il verbale n. 10 della Commissione giudicatrice che l'email dell'At di Napoli, al fine di motivare l'esclusione della

ricorrente dalla procedura concorsuale, richiamano espressamente il DPR n. 19/2016.

Con il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 è stato emanato il “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

La Tabella A, allegata al citato D.P.R., consente ai candidati in possesso di Laurea Specialistica in Architettura e Ingegneria edile (LS 4) di insegnare Discipline grafico-pubblicitarie (classe di concorso A-10), purché siano in possesso anche di: “diploma di maturità d’arte applicata o diploma di magistero conseguiti nella sezione di: arte della fotografia, arte della fotografia artistica, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria; oppure congiunti a diploma di tecnico della cinematografia e della televisione della corrispondente specializzazione o a diploma di maturità professionale per tecnico della grafica e della pubblicità o di grafica pubblicitaria o di grafica pubblicitaria e della fotografia; oppure congiunti a diploma di maturità d’arte applicata o diploma di magistero o a diploma di maestro d’arte (conseguito entro il 6/7/1974) conseguiti nella sezione di arte della serigrafia, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria, arte della grafica pubblicitaria, arti grafiche, grafica pubblicitaria, arte pubblicitaria, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte della stampa, tipografia applicata o diploma di liceo artistico (indirizzo grafica).”.

Orbene, l’odierna ricorrente è in possesso del Diploma di Liceo Artistico, progetto Sperimentale Michelangelo, indirizzo “Pittura e Decorazione Pittorica”. Nell’ambito del curriculum le materie di indirizzo compaiono le materie di Geometria Descrittiva, progettazione e laboratorio.

Il progetto Sperimentale Michelangelo, indirizzo “Pittura e Decorazione Pittorica”, a seguito del riordino dei Licei, disposto con Decreto Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010, è confluito nel “DIPLOMA DI LICEO

ARTISTICO INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE” (cfr. Allegato I del D.P.R. n. 89/2010).

Inoltre, nell'allegato L (*“TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI TITOLI DI STUDIO IN USCITA DAI PERCORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELL'ORDINAMENTO PREVIGENTE CON I TITOLI DI STUDIO IN USCITA DAI PERCORSI LICEALI DEL NUOVO ORDINAMENTO”*), è espressamente previsto che il Diploma di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo Artistico - Progetto Michelangelo, indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, corrisponde al Diploma di Liceo Artistico, Indirizzo Arti Figurative.

Il citato D.P.R. (cfr. Art. 4), ha previsto che “2. Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

a. arti figurative;

b. architettura e ambiente;

c. design;

d. audiovisivo e multimediale;

e. grafica;

f. scenografia.

3. Gli indirizzi si caratterizzano rispettivamente per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale:

a. laboratorio della figurazione, nel quale lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti figurative;

b. laboratorio di architettura, nel quale lo studente acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione specifici dell'architettura e delle problematiche urbanistiche;

c. laboratorio del design, articolato nei distinti settori della produzione artistica, nel quale lo studente acquisisce le metodologie proprie della progettazione di oggetti;

d. laboratorio audiovisivo e multimediale, nel quale lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, audiovisiva e multimediale;

e. laboratorio di grafica, nel quale lo studente acquisisce la padronanza delle metodologie proprie di tale disciplina;

f. laboratorio di scenografia, nel quale lo studente acquisisce la padronanza delle metodologie proprie della progettazione scenografica.

...

6. Il piano degli studi del liceo artistico e dei relativi indirizzi e' definito dall'Allegato B al presente regolamento.”.

Fatta tale doverosa premessa, occorre rilevare che, dall'esame dei quadri orari (Allegato B del D.P.R. n. 89/2010) si evince che l'indirizzo arti figurative si caratterizza per la presenza del “laboratorio della figurazione” e dell'insegnamento di “Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree”, mentre l'indirizzo grafica si caratterizza per il “laboratorio di grafica” e per l'insegnamento di “Discipline grafiche”.

Mentre, le restanti materie sono uguali in entrambi gli indirizzi.

In considerazioni di quanto sin qui esposto, ne consegue che il percorso di studi di scuola secondaria di secondo grado seguito dalla ricorrente difetterebbe, ai fini dell'accesso alla classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie, delle sole discipline d'insegnamento di “laboratorio di grafica” e “Discipline grafiche”.

Tuttavia, al riguardo preme rappresentare che l'odierna ricorrente, durante il corso di Laurea Specialistica in Architettura ha sostenuto diversi esami rientranti nell'ambito del Settore Scientifico Disciplinare ICAR/17 – DISEGNO, Settore Concorsuale 08/E1 – DISEGNO.

Segnatamente, ella ha sostenuto gli esami di: Tecnica della Rappresentazione (1° anno, 2 CFU), Disegno dell'Architettura (1° anno, 6 CFU), Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva (2° anno, 6 CFU), Rilievo dell'Architettura (3° anno, 6 CFU), Rilievo urbano e ambientale (4°

anno, 4 CFU).

Ebbene, con riguardo al settore scientifico disciplinare ICAR/17 DISEGNO, occorre rilevare che i contenuti scientifico-disciplinari riguardano la rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente, nella sua ampia accezione di mezzo conoscitivo delle leggi che governano la struttura formale, di strumento per l'analisi dei valori esistenti, di atto espressivo e di comunicazione visiva dell'idea progettuale alle diverse dimensioni scalari. Comprendono i fondamenti geometrico descrittivi del disegno e della modellazione informatica, le loro teorie ed i loro metodi, anche nel loro sviluppo storico; il rilievo come strumento di conoscenza della realtà architettonica, ambientale e urbana, le sue metodologie dirette e strumentali, le sue procedure e tecniche, anche digitali, di restituzione metrica, morfologica, tematica; il disegno come linguaggio grafico, info grafico e multimediale, applicato al processo progettuale dalla formazione dell'idea alla sua definizione esecutiva. [Allegato B (D.M. 4 ottobre 2000)

DECLARATORIE DESCRIZIONE DEI CONTENUTI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI DEI SETTORI DI CUI ALUART. 1 DEL D.M. 23 DICEMBRE 1999)].

Inoltre, il settore concorsuale 08/E1: DISEGNO si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa inerente la rappresentazione dell'architettura, della città e dell'ambiente, nella sua più ampia accezione di mezzo conoscitivo delle leggi che governano la struttura formale, di strumento per l'analisi dei valori esistenti, di atto espressivo e di comunicazione visiva dell'idea progettuale alle diverse dimensioni scalari. Studia altresì i fondamenti scientifici del disegno, della modellazione informatica, della rappresentazione virtuale e di reverse modeling, le loro teorie ed i loro metodi, sia innovativi che nel loro sviluppo storico; il rilievo come strumento di conoscenza della realtà architettonica, urbana e ambientale, le sue metodologie dirette e strumentali fino alle più avanzate, le sue procedure e tecniche, anche digitali, di restituzione metrica, morfologica, tematica; il disegno come linguaggio grafico, infografico e multimediale, applicato al processo progettuale dalla formazione dell'idea alla

sua definizione esecutiva. [DM 29 luglio 2011 n. 336 - Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15. Legge 30 dicembre 2010, n. 240].

Peraltro, preme evidenziare che l'esame di "Rilievo Urbano e Ambientale - 4 CFU", sostenuto dalla ricorrente, prevedeva quali obiettivi formativi: *"Lo studente dovrà possedere le competenze adeguate per il rilievo di spazi urbani e il disegno a mano libera e geometrico-descrittivo, dei software grafici e multimediali e delle nuove tecnologie ed essere in grado di individuare e coordinare le interconnessioni tra il linguaggio grafico (graphic design) ed il prodotto o ente da pubblicizzare o valorizzare, il testo da strutturare o illustrare per gli utenti finali. Dovrà in conclusione essere in grado di padroneggiare le tecniche informatiche (disegno vettoriale, fotoritocco, impaginazione, web publishing, etc.), di gestire autonomamente l'intero iter progettuale di un prodotto grafico-visivo cartaceo, digitale o web, dalla individuazione del prodotto o testo di riferimento alla realizzazione del prodotto di divulgazione, passando dagli schizzi preliminari, dai bozzetti grafici, dai layout, dalla composizione del testo, dalla elaborazione digitale, dai metodi di pubblicazione, etc, coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio"*.

Inoltre, il citato esame richiedeva la rappresentazione dei risultati raggiunti con un piano di comunicazione visiva, infografica e infodesign marchi, depliant, locandine e manifesti (A tal fine si allega il prodotto dell'esame di "Rilievo urbano e ambientale").

Ebbene, da quanto detto, appare evidente che la formazione universitaria acquisita dalla ricorrente comprende, di gran lunga, quella acquisibile al termine di un percorso di studi del Liceo artistico, indirizzo grafica.

Pertanto, risulta del tutto irragionevole ed immotivato non consentire alla ricorrente la partecipazione alla procedura concorsuale per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie, solo perché il titolo congiunto alla Laurea in Architettura posseduto dalla ricorrente, ovvero il

Diploma di Liceo artistico, riguarda un indirizzo solo parzialmente diverso da quella richiesto dal D.P.R. n. 19/2016, nonostante ella, come poc' anzi dimostrato, risulti essere in possesso di una formazione universitaria superiore e/o comunque assorbente rispetto a quella ottenibile al termine di un percorso liceale.

Da ciò ne discende l'illegittimità delle disposizioni di cui alla tabella A allegata al D.P.R. 19/2016, in quanto viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui non consentono ai candidati in possesso della Laurea Specialistica in Architettura (classe n. 4/S) e del Diploma di Liceo Artistico Sperimentale Michelangelo indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica, in possesso di una comprovata formazione universitaria in grafica, di accedere all'insegnamento di Discipline grafico-pubblicitarie, classe di concorso A010.

Infatti, il percorso di studi seguito dalla ricorrente durante il Corso di Laurea Specialistica in Architettura, comprensivo di specifici esami di Disegno grafico, garantisce, indiscutibilmente, alla stessa l'acquisizione di competenze specifiche richieste per l'insegnamento di "Discipline grafico-pubblicitarie – A010".

Tuttavia, la tabella A allegata al D.P.R. 19/2016 consente ai laureati in Architettura di accedere alla classe di concorso A010 solo a condizione che gli stessi siano in possesso del Diploma di Liceo Artistico ad indirizzo grafica.

Tale preclusione appare, quindi, incomprensibile in punto di ragionevolezza, soprattutto nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, il docente sia in possesso di una formazione universitaria superiore e/o comunque assorbente rispetto a quella ottenibile al termine di un percorso di studi di liceo artistico ad indirizzo grafica.

Si concretizza una discriminazione basata sostanzialmente sull'indirizzo di studi del percorso liceale e ciò anche in presenza di un percorso universitario comprensivo di insegnamenti riguardanti la grafica e il disegno grafico.

Senza considerare, per di più, che quel medesimo docente – che nella maggior parte dei casi ha già insegnato la materia “Discipline grafico-pubblicitarie – A010” come supplente, come nel caso in esame – non potrebbe poi partecipare al concorso che è stato bandito proprio per stabilizzare i docenti.

Ed è proprio quanto avvenuto nella fattispecie in esame, la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria in oggetto in quanto il diploma posseduto dalla stessa, quale titolo congiunto, non corrisponde all’indirizzo grafica.

Ora, premesso che nel provvedimento di esclusione impugnato non si fa alcun riferimento al D.P.R. n. 19/2016, tuttavia l’esclusione della ricorrente è scaturita proprio dalle previsioni di cui alla Tabella A allegata al medesimo D.P.R., atteso che sia il verbale n. 10 della Commissione giudicatrice che l’email dell’At di Napoli richiamano espressamente tale DPR.

Ne discende allora l’illogicità e l’irragionevolezza delle disposizioni di cui alla Tabella A allegata al D.P.R. n. 19/2016 e, conseguentemente, dei provvedimenti impugnati che su di esse si fondano.

Invero, il percorso di studi seguito dalla ricorrente durante il Corso di Laurea Specialistica in Architettura, comprensivo di specifici esami di Disegno grafico, garantisce, indiscutibilmente, alla stessa l’acquisizione di competenze specifiche richieste per l’insegnamento di “Discipline grafico-pubblicitarie – A010”.

Non sussiste alcuna valida ragione per impedire alla ricorrente di partecipare al concorso de quo per la prefata classe di concorso A010.

Inoltre, tale decisione si pone in contrasto con i principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi (art. 97) e di diritto al lavoro (cfr. artt. 4 e 35 per ciò che rileva in questa sede), i quali impongono di prevedere restrizioni alle posizioni giuridiche che essi sottendono solo qualora vi siano effettivamente ragioni giustificative in tal senso.

Senza contare che la docente Marzocchella ha superato la prova orale prevista dal bando di concorso, peraltro con un punteggio alto,

dimostrando di possedere le competenze e le conoscenze necessarie ad impartire ai discenti l'insegnamento di "Discipline grafico-pubblicitarie – A010".

Anche per tale ragione, la decisione di escludere la ricorrente dal concorso in oggetto, risulta essere del tutto irragionevole e contraddittoria.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', IRRAGIONevolezza, CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale de qua determinano una patente violazione del principio dell'affidamento.

La ricorrente, infatti, per anni ha prestato servizio sulla classe di concorso A010 e confidava di possedere un titolo idoneo per l'accesso alla medesima classe di concorso.

Tale affidamento, peraltro, è stato ingenerato anche dalla condotta posta in essere dalle Amm.ni Scolastiche in cui, negli anni, la ricorrente ha prestato servizio, le quali non hanno mai posto alcun limite, ai fini dell'accesso all'insegnamento, al titolo posseduto dalla stessa docente.

Anzi, con Decreto prot. 0003119 del 29/03/2021 dell'I.S. "D'Este-Caracciolo" di Napoli e con Decreto prot. n. 0011431 del 02/12/2022 dell'I.S. "Archimede" di Napoli, è stata confermata la corrispondenza del titolo di accesso alla classe di concorso A010 e dei servizi dichiarati dalla ricorrente in occasione dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), sia per il biennio 2020/2022 che per il biennio 2022/2024.

Risulta evidente, quindi, che la ricorrente aveva fatto legittimo affidamento sul titolo posseduto e confidava di possedere un titolo valido per l'accesso all'insegnamento sulla classe di concorso A010.

Invero, il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini. La protezione di tale principio viene

altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, Torino 1998). Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui «l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto» (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

E con accenti analoghi si è espressa pure la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino «è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa» (Cassazione, sez. trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513).

Ma non solo!!

Nel corso degli anni, ovvero dall'a.s. 2019/2020, la ricorrente e la P.A. scolastica hanno stipulato diversi contratti di lavoro a tempo determinato.

Durante questi anni, la docente ha reso un soddisfacente servizio nell'ambito della funzione didattica per la quale è stata assunta facendo trarre un vantaggio alla collettività scolastica e per essa alle istituzioni statali nelle quali il servizio è stato reso.

Ebbene, oggi, a distanza di tempo, l'Amm.ne ritiene che i titoli posseduti dalla ricorrente non siano validi ai fini dell'accesso alla classe di concorso A010.

Come a dire che la stessa P.A., in tutti questi anni, ha reiteratamente errato nel ritenerla idonea all'insegnamento, affidandole continuamente incarichi di insegnamento.

Peraltro, giova sottolineare che gli incarichi di insegnamento espletati dalla

ricorrente sono stati conferiti dall'Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli.

L'AT di Napoli ha nominato la docente in parola attingendo dalle GPS.

L'inserimento nelle GPS è avvenuto sulla base di una valutazione compiuta ex ante sulla piena validità del titolo di studio vantato dalla ricorrente.

In altri termini, l'ATP, prima di inserire la docente nelle graduatorie, hanno dovuto verificare la spendibilità del titolo di studio posseduto dalla ricorrente ai fini dell'accesso all'insegnamento per la classe di concorso A010.

Peraltro – si ripete - i Dirigenti Scolastici delle scuole in cui ha prestato servizio la ricorrente hanno confermato la corrispondenza del titolo di accesso alla classe di concorso A010 e dei servizi dichiarati dalla ricorrente in occasione dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), sia per il biennio 2020/2022 che per il biennio 2022/2024.

E' evidente, quindi, che l'Amm.ne ha più volte verificato il titolo di studio della ricorrente, sia in occasione dell'inserimento nelle graduatorie provinciali, sia all'atto della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato.

Ebbene, a distanza di anni, l'Amm.ne non può, oggi, ritenere non valido il titolo di accesso all'insegnamento posseduto dalla ricorrente, atteso che ella, confidando sulla correttezza dell'operato della P.A., aveva fatto affidamento sulla spendibilità del titolo stesso.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri che la ricorrente, per effetto dell'esclusione dalla procedura concorsuale straordinaria non è stata inserita nella graduatoria di merito.

Appare evidente, quindi, il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza dell'esclusione della ricorrente dal concorso.

Invero, l'esclusione della docente dalla procedura concorsuale impedirà alla stessa di essere assunta in ruolo nei prossimi mesi.

L'ammissione dell'odierna ricorrente al concorso impedirebbe l'annullamento del concorso laddove il ricorso venisse accolto nel merito.

Ebbene, nel bilanciamento degli interessi privati dei candidati ammessi e dell'interesse pubblico ad evitare il rifacimento della procedura concorsuale, l'ago della bilancia propende irrimediabilmente verso quest'ultimo.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziaria escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti. È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.

Allo stato dei fatti, l'inclusione della ricorrente nella graduatoria di merito comporterebbe il passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione della ricorrente al concorso, l'Amm.ne evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione del candidato, e di assistere impotente alla "invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione richiamata, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare

presentata dai ricorrenti, non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza stessa, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento.

Invero, ciò che conta è scongiurare il pericolo "che possa maturare l'irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale o di essere inserito in una graduatoria" (Cfr. Consiglio, Sez. VI 27.5.2005 n. 2733).

Ma non solo!!

A causa dell'illegittima esclusione dal concorso la docente non potrà essere assunta a tempo indeterminato.

Il danno alla professionalità che ne deriva alla ricorrente dall'applicazione dei provvedimenti impugnati, comporta un inevitabile ridimensionamento dei vari aspetti della vita professionale della stessa, i quali rappresentano un fardello peggiorativo di preparazione e conoscenza, diretto ad interferire negativamente nelle infinite espressioni della sua attività lavorativa.

Ciò rappresenta un danno non risarcibile neppure attraverso la piena restitutio in integrum.

Si può dire, infatti, che solo dall'esercizio pratico di una certa professionalità deriva la gratificazione di una serie di cognizioni teorico – pratiche che finiscono per determinare una specifica attitudine del soggetto stesso a praticare un'arte, un mestiere o una professione e, perciò, il mancato espletamento dell'attività lavorativa può comportare una diminuzione dell'attitudine già costituente il patrimonio di attitudini di una persona.

Il danno professionale, infatti, può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore sia nel pregiudizio subito per perdita di chance, inteso come mancata possibilità di acquisire una maggiore capacità ed esperienza professionale.

Nel caso di specie, il mancato svolgimento dell'attività lavorativa impedirà alla ricorrente di conseguire una maggiore esperienza nel profilo professionale di docente, ma soprattutto priverà la stessa di un ulteriore periodo per conseguire un maggiore sviluppo professionale.

In tal senso la giurisprudenza ordinaria ha chiarito che *"risulta determinante, ai fini della valutazione dell'urgenza, il pregiudizio di carattere professionale e morale comunque conseguente al mancato svolgimento delle funzioni nel tempo occorrente per la definizione di un giudizio di merito"* (Cfr. Tribunale Salerno, Sez. Lavoro, ord.za collegiale, cron. n. 46/08, R. Recl. N.15/2008).

Pertanto, appare opportuno ordinare all'Amm.ne resistente di ammettere con riserva l'odierna ricorrente al concorso e, conseguentemente, inserire con riserva la stessa docente nella graduatoria di merito del medesimo concorso, al fine di evitare che ella sia irrimediabilmente e definitivamente esclusa dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

P.Q.M.,

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, attiene a rapporto di pubblico impiego e il contributo dovuto è di euro 650,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per la ricorrente, giusta procura in calce.



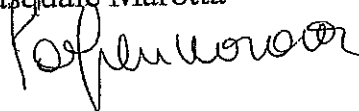
PASQUALE
MAROTTA
avvocato
21.03.2023
09:03:20
GMT+01:00

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto avv. Pasquale Marotta del Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE), CF MRT PQL 64M14B362R, con studio in Caserta, via G. Galilei n. 14, nella qualità di difensore di difensori la **prof.ssa Marzocchella Valeria**, nata ad Aversa (CE) il 26/12/1988 e residente in Sant'Antimo (NA) alla Via Enrico Fermi, C.F. MRZVLR88T66A512Z dichiara che l'antescritto ricorso è ottenuto mediante stampa dell'originale informatico in mio possesso ed al quale è, quindi, conforme.

Caserta li 22/3/2023

Avv. Pasquale Marotta



Avv. Pasquale Marotta
Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm. e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
Via G. Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

PROCURA SPECIALE

Il/La sottoscritto/a MARZOCHELLA VALERIA, nato/a il 26/12/1988 a
AVERSA (CE) () e residente in SANT'ANTICO alla via E. FERMI, n. _____
C.F. MREVL88T66A312Z, delega l'Avv. Pasquale Marotta, (MRT PQL 64M14
B362R) del Foro di S. Maria C.V., con studio in Caserta alla via G. Galilei n. 14, a rappresentarlo/la
e difenderlo/la nel procedimento: Ricorso Straordinario al Capo dello Stato contro il
MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO, avverso IL DECRETO DELL'USR DELLA CAMPANIA PROT.
N. 45621 DEL 2/12/2022 - ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA CONCORSUALE

A tal fine, conferisce al predetto legale ogni e più ampia facoltà di legge, ivi comprese, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle di redigere e sottoscrivere il ricorso, depositare
memorie ed istanze, proporre motivi aggiunti, nominare sostituti e indicare domiciliatari, rinunciare
agli atti di causa. Ritiene il Suo operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica.
Elegge domicilio presso il domicilio digitale dello stesso difensore, come da p.e.c. da Registri di
Giustizia Dichiara di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la
presente conferisce, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal
momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.
Dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., di essere stati informati che
i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato,
autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. Dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni tutte le
informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).
La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5,
D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.
Caserta, li 30/01/2023.

Il cliente

Valeria Marotta
Tel. e
Pasquale Marotta

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto avv. Pasquale Marotta con studio in Caserta alla via Galilei n.14; iscritto al Consiglio dell'Ordine Avvocati di S. Maria CV ed autorizzato dallo stesso in data 26/01/07 ad effettuare notifiche via posta ex legge n.53/94, previa annotazione al nr. 1506 del mio registro cronologico, ho notificato, in data 22/03/2023 copia conforme del su esteso atto a:

- 1) **Caruso Angelo Pio**, residente in Avella (AV) alla via Dei Mulini n. 25, cap. 83021, a mezzo del servizio postale con racc.ar n. 78513262871-7 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2,
- 2) **Errico Pasquale**, residente in Pozzuoli (NA) alla Via Vecchia Delle Vigne, 5D, cap. 80078, a mezzo del servizio postale con racc.ar n. ~~78533294345-4~~ spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2,

Per autentica

Avv. Pasquale Marotta



Per vidimazione

Ufficio Postale



Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD. 2017A - Ed. 1/17 - 6875540489A - SL 1/1

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)
È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

MITTENTE		DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA		VIA / PIAZZA	
CAP		CAP	
COMUNE		COMUNE	
PROV.		PROV.	
C.A.P.		C.A.P.	
COMUNE		COMUNE	
PROV.		PROV.	

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi, disponibile su www.poste.it

Fraz. 16143 Sez. 05 Operaz. 6
Causale: AG 22/03/2023 08:29
Peso gr.: 81 Tariffa € 11.70 Affr. € 11.70
Cod. AG: 785132628717 Cod. AR: 685132628715
TASSE

Bollo
(accettazione manuale)

Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD. 2017A - Ed. 1/17 - 6875540489A - SL 1/1

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)
È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

MITTENTE		DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA		VIA / PIAZZA	
CAP		CAP	
COMUNE		COMUNE	
PROV.		PROV.	
C.A.P.		C.A.P.	
COMUNE		COMUNE	
PROV.		PROV.	

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi, disponibile su www.poste.it

Fraz. 16143 Sez. 05 Operaz. 7
Causale: AG 22/03/2023 08:35
Peso gr.: 81 Tariffa € 11.70 Affr. € 11.70
Cod. AG: 785332943451 Cod. AR: 685332943450
TASSE

Bollo
(accettazione manuale)

REGISTRO CRONOLOGICO N. 1506

Atto n. CE 2

e indirizzato a CARUSO ANGELO PIO

via/piazza

DEI MULINI 25

in data

22, 3, 2023

Posteitaliane

CAP 83021

Città

AVELLA

Prov. AV

AVVENUTA CONSEGNA

(basta una sola casella)

☒ destinatario persona fisica

☐ destinatario persona giuridica

In data

nelle mani di

In qualità di

☐ destinatario

☐ rappresentante legale

☐ curatore fallimentare

☐ domiciliatario (persona)

☐ domiciliatario (capo dell'ufficio)

☐ persona incaricata di ricevere le notificazioni

ovvero:

☐ persona di famiglia convivente (anche temporaneamente)

☐ persona addetta alla casa

☐ persona al servizio del destinatario

☐ persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo

e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario

ovvero:

☐ portiere dello stabile

firma del ricevente

Il ricevente non ha firmato il presente avviso

☐ per analfabetismo

☐ per incapacità fisica alla sottoscrizione

☐ per rifiuto, ma ha ritirato il plico firmando il registro

di consegna

Spedita comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata

n.

in data

firma dell'addetto

MANCATA CONSEGNA

☐ per irreperibilità del destinatario

☐ per temporanea assenza del destinatario

per rifiuto di

☐ del Piego

☐ di firmare i documenti attestanti la consegna

In qualità di

☐ destinatario

☐ rappresentante legale

☐ curatore fallimentare

☐ domiciliatario (persona)

☐ domiciliatario (capo dell'ufficio)

☐ persona incaricata di ricevere le notificazioni

ovvero:

☐ persona di famiglia convivente (anche temporaneamente)

☐ persona addetta alla casa

☐ persona al servizio del destinatario

☐ persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo

e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario

ovvero:

☐ portiere dello stabile

avvenuto deposito in data

spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata

n.

in data

firma dell'addetto

AVVENUTO RITIRO

in data

firma del ricevente

firma dell'addetto alla consegna

☐ atto non ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito)

rispedito al mittente

in data

firma dell'addetto

Timbro dell'ufficio

MODELLO 23L

REGISTRO CRONOLOGICO N. 1506		Es			
Atto n. spedito dall'ufficio		In data 22.3.2013			
e indirizzato a Enrico Asquini		Posteitaliane			
via/piazza Leonardo della Vigna		Poste del Prov. NA			
Città Potenza		Prov. NA			
AVVENUTA CONSEGNA		MANCATA CONSEGNA			
☐ (tramite una sola casella) ☐ destinatario persona fisica ☐ destinatario persona giuridica In data nelle mani di In qualità di ☐ destinatario ☐ rappresentante legale ☐ curatore fallimentare ☐ domiciliatario (persona) ☐ domiciliatario (capo dell'ufficio) ovvero: ☐ persona di famiglia convivente (anche temporaneamente) ☐ persona addetta alla casa ☐ persona al servizio del destinatario ☐ persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario ovvero: ☐ portare dello stabile firma del ricevente Il ricevente non ha firmato il presente avviso ☐ per analfabetismo ☐ per incapacità fisica alla sottoscrizione ☐ per rifiuto, ma ha ritirato il plico firmando il registro di consegna Spedite comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata n. In data firma dell'addetto		☐ per reperibilità del destinatario ☒ per temporanea assenza del destinatario per rifiuto di ☐ del Piegio ☐ di firmare i documenti attestanti la consegna In qualità di ☐ destinatario ☐ rappresentante legale ☐ curatore fallimentare ☐ domiciliatario (persona) ☐ domiciliatario (capo dell'ufficio) ovvero: ☐ persona di famiglia convivente (anche temporaneamente) ☐ persona addetta alla casa ☐ persona al servizio del destinatario ☐ persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario ovvero: ☐ portare dello stabile avvenuto deposito in data 23.3.2013 spedito con raccomandata n. 0081680001 in data 23.3.2013 firma dell'addetto Enrico Asquini		☐ atto non ritratto entro termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C/A.D. (comunicazione di avvenuto deposito) rispedito al mittente In data firma dell'addetto Timbro dell'ufficio MODELLO 23L	

RELATA DI NOTIFICA

Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Ad istanza della ricorrente **Marzocchella Valeria**, nata ad Aversa (CE) il 26/12/1988 e residente in Sant'Antimo (NA) alla Via Enrico Fermi, C.F. MRZVLR88T66A512Z, rappresentata e difesa e domiciliata come in atti io sottoscritto avv. Pasquale Marotta del foro di Santa Maria C.V (C.F. MRT PQL 64M14B362R) ho notificato ad ogni effetto di legge, i seguenti atti:

-RICORSO per l'annullamento, del Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0045621 del 02/12/2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, con il quale si dispone: "... Art. 2 Per le ragioni citate in premessa, le aspiranti ... Marzocchella Valeria sono escluse dalla partecipazione alla procedura concorsuale, bandita con D.D. 1081/2022, gestita dall'USR Campania, per la classe di concorso A010 "DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE;

-procura ad litem relativa al ricorso di cui sopra sottoscritta dall'istante con firma autenticata dallo scrivente, recante asseverazione di conformità ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D. P. C. M. 16/02/2016, n. 40 e dall'articolo 22, comma 2, del CAD, e sottoscritta digitalmente; a:

- 1) **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via Dei Portoghesi, 12- 00186 (C.F. 80224030587) all'indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dall'elenco registro PP.AA
- 2) **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.; domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via Dei Portoghesi, 12- 00186 (C.F. 80224030587) all'indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dall'elenco registro PP.AA.
- 3) **l'USR per la Campania - Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli**, in persona del legale rapp.te p.t.; domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via Dei Portoghesi, 12- 00186 (C.F. 80224030587) all'indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dall'elenco registro PP.AA.

4) la **Commissione giudicatrice** della Procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, indetta con D.D. del 6 maggio 2022, n. 1081, nominata per la Regione Campania, classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie; domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via Dei Portoghesi, 12- 00186 (C.F. 80224030587) all'indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dall'elenco registro PP.AA.

Caserta- Roma, lì 22/03/2023

Avv.Pasquale Marotta



PASQUALE
MAROTTA
avvocato
22.03.2023
09:35:24
GMT+01:00

Avv. Pasquale Marotta
Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm. e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
Via G. Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

PROCURA SPECIALE

Il/La sottoscritto/a MARZOCHELLA VALERIA, nato/a il 26/12/1988 a AVERSA (CE) () e residente in SANT'ANTIMO alla via E. FERMI, n. _____ C.F. MRZVLR88T66A512Z, delega l'Avv. Pasquale Marotta, (MRT PQL 64M14 B362R) del Foro di S. Maria C.V., con studio in Caserta alla via G. Galilei n. 14, a rappresentarlo/la e difenderlo/la nel procedimento: Ricorso Straordinario al Capo dello Stato contro il MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO, avverso IL DECRETO DELL'USR DELLA CAMPANIA PROT. N° 45621 DEL 2/12/2022 - ESCLUSIONE DALLA PARRECIA PARIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE

A tal fine, conferisce al predetto legale ogni e più ampia facoltà di legge, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle di redigere e sottoscrivere il ricorso, depositare memorie ed istanze, proporre motivi aggiunti, nominare sostituti e indicare domiciliatari, rinunciare agli atti di causa. Ritiene il Suo operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica.

Elegge domicilio presso il domicilio digitale dello stesso difensore, come da p.e.c. da Registri di Giustizia. Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., di essere stati informati che i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

Caserta, li 30/01/2023.

Il cliente

Valeria Marotta

Tor e

Pasquale Marotta

Al sensi e per gli effetti dell'art. 22, co. 2 C.A.D., il sottoscritto Avvocato Pasquale Marotta del Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE), CF MRT PQL64M14B362R, con studio in Caserta, via G. Galilei n. 14, nella qualità di difensori Marzocchella Valeria, nata ad Aversa (CE) il 26/12/1988 e residente in Sant'Antimo (NA) alla Via Enrico Fermi, C.F. MRZVLR88T66A512Z ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D. P. C. M. 16/02/2016 n. 40 e dall'articolo 22, comma 2, del CAD, dichiara che il presente file pdf presenta contenuto e forma identici a quelli dell'originale analogico da cui è stato generato per scansione ed al quale è, quindi, conforme.

PASQUALE
MAROTTA
avvocato
22.03.2023
09:37:53
GMT+01:00



Oggetto: CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: posta-certificata@telecompost.it

Data: 22/03/2023, 09:41

A: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 22/03/2023 alle ore 09:41:49 (+0100) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da

"pasquale.marotta@avvocatismcv.it"

ed indirizzato a: "ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 3F9109E5.0293B41F.087B19FA.7496C615.posta-
certificata@legalmail.it

— postacert.eml —

Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

Data: 22/03/2023, 09:40

A: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

— Allegati: —

postacert.eml	947 kB
Ric. Straord. Marzocchella Valeria_signed.pdf	416 kB
RELATA telematica_signed.pdf	186 kB
procura_signed.pdf	88,5 kB
dati-cert.xml	902 bytes

Oggetto: CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Mittente: posta-certificata@telecompost.it
Data: 22/03/2023, 09:41
A: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 22/03/2023 alle ore 09:41:55 (+0100) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da
"pasquale.marotta@avvocatismcv.it"

ed indirizzato a: "ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 3F91417C.02549573.087B2744.10251F0E.posta-
certificata@legalmail.it

— postacert.eml —

Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Mittente: pasquale.marotta@avvocatismcv.it
Data: 22/03/2023, 09:41
A: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

— Allegati: —

postacert.eml	947 kB
Ric. Straord. Marzocchella Valeria_signed.pdf	416 kB
RELATA telematica_signed.pdf	186 kB
procura_signed.pdf	88,5 kB
dati-cert.xml	902 bytes

Oggetto: CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Mittente: posta-certificata@telecompost.it
Data: 22/03/2023, 09:41
A: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 22/03/2023 alle ore 09:41:44 (+0100) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da
"pasquale.marotta@avvocatismcv.it"

ed indirizzato a: "ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 3F913D89.02543A98.087AFF8F.6331266D.posta-
certificata@legalmail.it

— postacert.eml —

Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Mittente: pasquale.marotta@avvocatismcv.it
Data: 22/03/2023, 09:39
A: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

— Allegati: —

postacert.eml	947 kB
Ric. Straord. Marzocchella Valeria_signed.pdf	416 kB
RELATA telematica_signed.pdf	186 kB
procura_signed.pdf	88,5 kB
dati-cert.xml	902 bytes

Oggetto: CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Mittente: posta-certificata@telecompost.it
Data: 22/03/2023, 09:41
A: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 22/03/2023 alle ore 09:41:46 (+0100) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da
"pasquale.marotta@avvocatismcv.it"

ed indirizzato a: "ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 3F916912.02544EE0.087B0AE0.8BCF80F1.posta-
certificata@legalmail.it

— postacert.eml —

Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Mittente: pasquale.marotta@avvocatismcv.it
Data: 22/03/2023, 09:40
A: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

— Allegati: —

postacert.eml	947 kB
Ric. Straord. Marzocchella Valeria_signed.pdf	416 kB
RELATA telematica_signed.pdf	186 kB
procura_signed.pdf	88,5 kB
dati-cert.xml	902 bytes

Posteitaliane

ICEVUTA DI ACCETTAZIONE

er monitorare la tua spedizione utilizza il Codice su
oste.it, APP o tramite call center.

NON RIMOVERE L'ETICHETTA

NON RIMOVERE L'ETICHETTA

MODULO INVIO RACCOMANDATA

Codice 20072394455-6

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde
Si prega di compilare a cura del cliente in stampatello

AREA PER LA VIDIMAZIONE

Fraz. 16143 Sez. 03 Operaz. 30
Causale: R 29/03/2023 09:00
Peso gr.: 1276
Tariffa € 16.25 Affr. € 16.25
Serv. Agg.: AR
Cod. R: 200723944556

DESTINATARIO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
NOME, COGNOME O RAGIONE SOCIALE
VIALE TRASTEVERE 76/A
INDIRIZZO
00153 ROMA
CAP LOCALITÀ
TEL. E-MAIL

MITTENTE

RIE. SRA. M. M. M. e/o A.W. TAROTA Pasquale
NOME, COGNOME O RAGIONE SOCIALE
VIA G. GALILEI 14
INDIRIZZO
81100 CASERTA
CAP LOCALITÀ
TEL. E-MAIL

SERVIZI ACCESSORI

☒ Avviso di Ricevimento
☐ Contrassegno/Importo da Incassare € in cifre in lettere
Modalità di rimessa (barrare in caso di contrassegno): ☐ C/C Postale ☐ Vaglia
* il dato è facoltativo

Mod 22R - Mod.04000F - Ed.12/19 - EP1816B/EP1825A - St. [4]

Avviso di ricevimento

compilazione a cura del mittente

☒ Raccomandata	☐ Pacco
☐ Assicurata	Euro _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numero (1)

Data di spedizione 29/03/2023 09:00 Dall'ufficio di Fraz. 16143 Sez. 03 CASERTA 2

compilazione a cura del mittente

Destinatario	Ministero dell'Istruzione e del Merito
Via	Viale Trastevere 76/A
C.A.P.	00153 Località ROMA

31 MAR, 2023

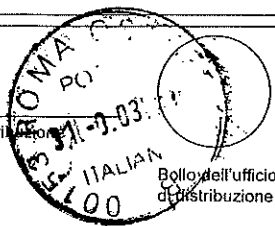
Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

☐ Consegna effettuata secondo le Condizioni Generali del Servizio Postale Universale
• Invii multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

(1) Il numero è riportato sull'etichetta del codice 2DCOMM applicata sul fronte.



Data: 17 aprile 2023, 10:39:52
Da: posta-certificata@telecompost.it
A: pasquale.marotta@avvocatismcv.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: TRASMISSIONE RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO CON RICHIESTA DI DOMANDA CAUTELARE - MARZOCHELLA
Allegati: postacert.eml (24.8 MB) **Messaggio di posta elettronica**
dati-cert.xml (969 B)
smime.p7s (9.2 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 17/04/2023 alle ore 10:39:52 (+0200) il messaggio
"TRASMISSIONE RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO CON RICHIESTA DI DOMANDA
CAUTELARE - MARZOCHELLA" proveniente da "pasquale.marotta@avvocatismcv.it"
ed indirizzato a: "cds-sezioneprimaprotocolloamm@ga-cert.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 3F913E54.02F3CE97.8E5E1F5F.3D94E7EF.posta-
certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato :	postacert.eml
---	---------------

Data: 17 aprile 2023, 10:38:22
Da: pasquale.marotta@avvocatismcv.it
A: cds-sezioneprimaprotocolloamm@ga-cert.it
Tipo: Messaggio originale
Oggetto: TRASMISSIONE RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO CON
RICHIESTA DI DOMANDA CAUTELARE - MARZOCHELLA
Allegato: RICORSO STRAORDINARIO MARZOCHELLA VALERIA.pdf (24.8 MB)

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 3226/2023 della Sezione Terza Bis del TAR Lazio – Roma, depositata in data 23 giugno 2023, sul ricorso R.G. n. 8280/2023.
Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
Avv. Pasquale Marotta

PASQUAL
E
MAROTTA



Firmato
digitalmente da
PASQUALE
MAROTTA
Data: 2023.07.06
17:28:09 +02'00'